

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

CDII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE			
	PAG.		PAG.
Congedi:		PASTORE	15743
PRESIDENTE	15720	CONCETTI	15744
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio):		DE MARTINO FRANCESCO	15744
PRESIDENTE	15720	CODACCI PISANELLI	15744
Proposta di legge (Discussione):		BONOMI	15745
D'AMBROSIO ed altri: Graduatoria del concorso magistrale B-6 (623)	15720	FERRARESE	15745
PRESIDENTE	15720, 15725	TONENGO	15745
RESCIGNO	15720	ADONNINO	15745
FERRERI	15722	TRUZZI	15745
D'AMBROSIO, <i>Relatore</i>	15724, 15726	ZANFAGNINI	15745
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istru- zione</i>	15724, 15725, 15726	Proposta di legge (Annunzio):	
PARENTE	15725	PRESIDENTE	15747
TORRETTA	15726	Sostituzione di commissari:	
BERTOLA	15725, 15727	PRESIDENTE	15747
MONDOLFO	15727	Mozione (Annunzio):	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		PRESIDENTE	15747
Disposizioni sui contratti agrari di mez- zadria, affitto, colonia parziaria e com- partecipazione. (175)	15727	SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	15747
PRESIDENTE	15727, 15745	NENNI PIETRO	15747
MICELI	15727, 15740, 15742	Per la discussione di una mozione:	
TOZZI CONDIVI	15734, 15740, 15742	AMICONE	15747
BURATO	15736, 15740	SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	15747, 15748
GERMANI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	15736, 15741, 15742, 15743	GIOLITTI	15747
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	15739	PAJETTA GIAN CARLO	15747
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	15740, 15743	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
CAPPI	15742	PRESIDENTE	15748, 15750
GUI	15742	ARIOSTO	15750
		COLLEONI	15750
		SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle fo- reste</i>	15750
		BELLONI	15751

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Cavalli, De Palma, Guadalupi, Greco, Guerrieri Filippo, Lo Giudice, Salizzoni e Titomanlio Vittoria.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Stuani, per il reato di cui all'articolo 303 del Codice penale (*pubblica istigazione e apologia*) — (Doc. II, n. 169);

contro lo stesso deputato Stuani, per il reato di cui agli articoli 110 e 582 del Codice penale (*concorso in lesione personale*) — (Documento II, n. 170);

contro il deputato Semeraro Santo, per il reato di cui all'articolo 323 del Codice penale (*abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge*) — (Doc. II, n. 171);

contro Giannini Riccardo, per il reato di cui agli articoli 57, 81 e 290 del Codice penale (*viltipendio continuato alle istituzioni costituzionali per mezzo della stampa*) — (Doc. II, n. 172).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

Discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Graduatoria del concorso magistrale B-6. (623).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio, Parente, Galati, Amattucci, Rescigno, Giuntoli Grazia, Tesauero, Bianchi Bianca, Fassina, Lozza, Silipo, Babbi, Semeraro Gabriele, Pierantozzi e Pucci Maria: Graduatoria del concorso magistrale B-6.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare l'onorevole Rescigno, il quale ha facoltà di svolgere anche il suo

emendamento, inteso a sostituire l'articolo 1 della proposta di legge col seguente:

« I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai provveditori agli studi secondo le norme dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 122,50 oppure abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105 su 175 riportando però la media di almeno sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1950-51, nell'ordine di merito determinato dalla votazione complessiva conseguita, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico nelle rispettive province ».

RESCIGNO. Mi limiterò esclusivamente a svolgere il mio emendamento. Per comprendere l'equità a cui esso si ispira gioverà brevemente rifarsi alle vicende un po' complesse di questa proposta di legge.

Nel 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile, n. 373, furono banditi vari tipi di concorsi magistrali. Precisamente, se non vado errato, furono banditi 9 concorsi magistrali. Si ricorse a tutta l'algebra: concorsi A-1, A-2, A-3, B-1 B-2, B-3, B-4, B-5 e B-6: nove concorsi. Di questi nove concorsi, otto furono di natura speciale, riservati, come si suol dire, espletati soltanto attraverso titoli od anche attraverso prove di esame, ma esclusivamente orali. Uno solo di essi ebbe invece carattere generale, e fu precisamente il concorso del quale dobbiamo occuparci oggi, il concorso B-6. Gli altri otto furono tutti ad esaurimento, cioè i vincitori di essi furono immessi in ruolo, purché avessero conseguito l'idoneità.

In realtà, qualcuno di questi concorsi la caratteristica dell'esaurimento l'ebbe posteriormente. Vi fu per esempio il concorso B-4, al quale potevano partecipare — notate bene, onorevoli colleghi — coloro i quali avessero già conseguito la idoneità, cioè avuto il 6 nelle prove di esame di precedenti concorsi. Costoro, nel concorso B-4 del 1947, non sostennero alcuna prova, ma esclusivamente per titoli parteciparono al concorso ed ottennero che la loro graduatoria fosse ad esauri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

mento, con una posteriore legge del 16 aprile 1948, n. 830. Altamente morali, sociali i motivi che indussero a questo trattamento, in ordine a questi concorsi speciali: il lungo periodo di tempo nel quale non vi erano stati concorsi, la guerra, le sofferenze patite dai concorrenti; ripeto, motivi rispettabilissimi. Solamente il B-6 ebbe un trattamento di eccezione, cioè fu considerato un concorso generale: tanti posti, tanti vincitori. Coloro che sarebbero risultati soltanto idonei avrebbero dovuto aver pazienza e rassegnarsi ad attendere un altro concorso.

Naturalmente i vincitori di questo concorso B-6, il quale fu l'unico ad avere la garanzia dei titoli e della duplice prova di esame — prova scritta e prova orale — coloro i quali riuscirono a trarsi fuori bene da quella selezione, da quel vaglio rigoroso, cominciarono le loro doglianze. Dissero: tutti quei motivi morali, tutti quei motivi sociali i quali sono valsi per i concorrenti degli altri concorsi, valgono anche per noi: anche per noi c'è stata la guerra, neanche noi abbiamo potuto per anni avere incarichi; non abbiamo perciò, per difetto di tre anni di insegnamento, potuto partecipare ad altri tipi di concorso, quindi anche noi ci facciamo a chiedere l'immissione in ruolo degli idonei.

Noi raccogliemmo questa lamentela nella Commissione dell'istruzione. La detta Commissione, fin dal 17 febbraio 1949, approvò un ordine del giorno da me proposto e recante anche la firma degli onorevoli D'Ambrosio e Galati, col quale si invitava il Governo a presentare un disegno di legge che, appunto, disponesse la nomina dei concorrenti del concorso B-6, che fossero stati dichiarati idonei, entro un biennio dalla composizione della graduatoria. Il Governo ritardava, e allora fu presentata la proposta D'Ambrosio ed altri, che reca anche la mia firma.

Con essa si proponeva l'immissione in ruolo di tutti gli idonei, i quali avessero conseguito una votazione complessiva di 105 su 175, che era appunto la votazione prevista dalla legge del 1947: minimo 105 fra prove di esame e titoli, massimo 175; purché, però, — stabiliva la proposta — avessero avuto non meno di sei decimi in ciascuna delle prove di esame. Per coloro che si trovassero in queste condizioni, la proposta richiedeva l'immissione in ruolo in ragione di un quinto dei posti vacanti nel ruolo di ciascuna provincia all'inizio del 1949-50, e di un altro quinto all'inizio del 1950-51.

Si venne alla discussione in seno alla Commissione, e la Commissione approvò, con un

semplice ritocco formale, la proposta stessa, cioè tolse quella che poteva e può ritenersi una superfluità, il dire cioè che si doveva avere conseguito i sei decimi nelle prove d'esame. Si disse soltanto: immettete in ruolo, in ragione di un quinto per un anno e un quinto per un altro anno, coloro che hanno ottenuto 105 su 175. E venne alla Camera la proposta così formulata. Senonché si pensò che, così formulata, la proposta dà luogo ad una certa sperequazione, specialmente fra provincia e provincia. Perché si è potuto vedere che in qualche provincia i posti messi a concorso sono stati, ad esempio, 400 e in qualche altra provincia sono stati invece 200; in una provincia il livello culturale dei concorrenti è stato più alto e in un'altra provincia è stato più basso. Tutto questo ha portato a questa conseguenza, che in alcune province chi ha avuto 105 è risultato vincitore, mentre in altre province chi invece di 105 ha avuto 115 o 119 non è risultato vincitore.

Ed allora, perché non si perpetuasse questo inconveniente, si è detto: stabiliamo un limite, che sia un limite di merito. Vogliamo raccogliere l'anelito di questi idonei, tanto più che in una regione dell'Italia si è fatto qualche cosa di più. Questa è anzi una delle ragioni che prospettano i concorrenti del B-6: in Sicilia, dei concorsi B-4, B-5, B-6 si è unificata la graduatoria e tutti gli idonei, ad esaurimento, sono stati immessi nei ruoli. Dicono i concorrenti del B-6: ma siamo nella stessa Italia?

Ma, si risponde, la Sicilia ha un altro ordinamento giuridico. Ecco gli effetti del regionalismo!

Replicano i concorrenti: però questi concorsi furono banditi con unico decreto ministeriale, il quale aveva valore per tutta Italia. Dunque c'è anche questo precedente.

Allora si è detto: andiamo incontro agli interessati sulla base di un certo merito, richiediamo che abbiano riportato sette decimi in media nelle prove d'esame. E sta bene. Ma sulla base di questo merito io ritengo che non bisogna fermarsi a metà, se non vogliamo snaturare la legge che istituì i concorsi del 1947.

Questo è il punto per il quale il mio emendamento si diversifica dall'altro successivo dei colleghi Parente e Mazza, perché per tutto il resto ha lo stesso tenore, e su questo punto desidererei che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro mi onorassero di una risposta precisa.

Questa legge che noi vogliamo approvare è o non è un corollario della legge del 1947? Indubbiamente vuole essere un corollario

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

di quella legge; ed allora io penso che non possa violare i principî ispiratori di essa. Quali erano questi principî ispiratori? Questo concorso B-6, che concorso era? Era un concorso per titoli ed esami, sì o no? Convergevano all'esito di esso questi elementi: prova scritta, prova orale e titoli? Questi elementi confluivano su un piede di perfetta equiparazione.

E allora, se noi dobbiamo mantenere questa convergenza di elementi, noi non possiamo stabilire solamente che debbano entrare in ruolo coloro che abbiano avuto i 7/10 di media nella prova scritta e in quella orale, e non meno di 6 in ciascuna di esse. Così facendo voi avrete questo assurdo: colui che, avendo avuto il 7 nelle prove di esame, ha raggiunto i 105 punti su 175 entrerà in ruolo; e colui che, invece, avrà avuto, fra titoli ed esami, più di 105, avrà avuto magari anche 122,50 (che corrisponde ai 7/10 per titoli ed esami), costui non sarà ammesso.

Io credo che a questa contraddizione la Camera non possa arrivare. Noi ci dobbiamo preoccupare anche del giudizio che, sulle nostre leggi, si dà fuori di qui. Noi non possiamo fare delle leggi contraddittorie, che offrano adito e motivo alle critiche. Se noi stabiliamo che possono essere immessi in ruolo solamente coloro che hanno avuto 7 nelle prove di esame, noi solleviamo (come abbiamo già sollevato) un monte di proteste e una levata di scudi da parte di questi poveri maestri.

Per questi motivi, io ho fatto la breve aggiunta al primitivo emendamento mio e dei colleghi Mazza, Parente, De Meo e Semeraro Gabriele. Io propongo di aver considerazione anche per coloro che, avendo partecipato al concorso B-6, abbiano raggiunto la votazione complessiva di 122,50 (che rappresenta appunto i 7 decimi dei titoli e degli esami insieme), oltre che di coloro che abbiano riportato 105 su 175, con sette decimi nelle sole prove di esame.

Neanche questo è l'ideale per una legge; perchè, parliamoci chiaro, a voler essere logici bisognerebbe immettere nei ruoli tutti gli idonei di questo concorso. Infatti, da quale fondamento giuridico noi attingiamo questa svalutazione del titolo e questa supervalutazione dell'esame? Il titolo non rappresenta forse anche l'indicazione di un sforzo precedente, anch'esso di natura tecnica, fatto dai concorrenti?

Ripeto, a voler essere conseguenti e a non voler uscire dal campo della logica, noi dovremmo tenerne conto.

Ma si dice: noi veniamo in certo modo a pregiudicare il diritto dei partecipanti ai futuri concorsi, perchè sottraiamo loro dei posti. Ed io potrei in risposta dire: ma questi diritti di futuri concorrenti non sono sorti ancora: noi non pregiudichiamo in questo momento i diritti di alcuno. Ma anche a voler aderire a questo concetto, la soluzione intermedia da me proposta credo sia la più equitativa, quella che riesca a conciliare le opposte pretese.

Io vi chiedo: fermiamoci ai sette decimi, ma che questa votazione sia attingibile non solamente dalle prove di esame, bensì anche, ed insieme, dai titoli. Così facendo io penso che noi avremo creato la legge che era nelle nostre intenzioni e non avremo snaturato la legge del 1947; avremo reso giustizia a questi poveri concorrenti del B-6 ed avremo insieme salvato i diritti della coerenza e della logica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferreri. Ne ha facoltà.

FERRERI. La proposta di legge in esame, sotto le sue modeste apparenze, involge, a parere mio, questioni di principio che non debbono sfuggire alla meditazione e alla considerazione dei colleghi.

La fattispecie, che d'altronde è già stata brevemente descritta dall'onorevole Rescigno, è questa: due anni fa, come si fa ad ogni biennio, furono indetti concorsi per maestri elementari, i quali si articolano in tanti concorsi provinciali, da svolgersi presso i provveditorati agli studi. Nel 1947, insieme con i concorsi che chiameremo normali e che qui sono designati con la sigla B-6, si svolsero concorsi ai quali potevano essere ammessi concorrenti muniti di titoli extrascolastici, meritevoli di particolare considerazione: per cui il titolo ed il rendimento dell'esame era da accoppiarsi con altri meriti dei concorrenti. Questi avevano quindi potuto avvantaggiarsi della condizione di graduatorie ad esaurimento.

Noti la Camera che appunto perchè questi concorsi erano riservati ad un numero di concorrenti che dovevano essere portatori di particolari benemerienze, i vincitori dovevano naturalmente riuscire in numero limitato.

Ma la circostanza sulla quale mi permetto richiamare l'attenzione della Camera è un'altra. Gli onorevoli colleghi hanno letto la proposta di legge quale formulata dal proponente e poi dalla Commissione. Un concorso si è espletato e ha dato luogo, secondo il bando di concorso, alla scelta dei vincitori. Dopo i vincitori vengono elencati tutti coloro che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

non raggiunsero la votazione sufficiente per entrare nei posti messi a concorso. Ora, a concorso espletato...

LOZZA. Non è così!

FERRERI. ...e a graduatorie rese pubbliche, si chiede che i posti di maestri di ruolo che ora sono vacanti siano assegnati ai concorrenti che immediatamente seguono all'elenco dei vincitori del concorso B-6, s'ia pure con delle limitazioni, le quali consistono precisamente, secondo le varie proposte, nell'attingere a questa graduatoria a condizione, che i graduati abbiano raggiunto una certa media (dei sette decimi, secondo un emendamento, dei sei decimi secondo la proposta originaria) e che siano assorbiti soltanto in ragione di un quinto dei posti che annualmente si renderanno disponibili.

Secondo una proposta ciò doveva valere soltanto per due anni scolastici, mentre, secondo un'altra, questo assorbimento, sempre in ragione di un quinto, avrebbe dovuto valere per tutti gli altri anni scolastici fino ad esaurimento dell'elenco. Sono questi i punti sui quali io mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi; allargare la validità numerica di un concorso già espletato, immettendo in ruolo taluni partecipanti al concorso che oggi si conoscono nominativamente (perché le graduatorie sono state pubblicate) ci obbliga a riconoscere che questa proposta di legge, se approvata, andrebbe a beneficio di persone ora nominativamente note, indicate nelle graduatorie.

A me pare che così si introduca un principio che turba l'andamento normale di ogni concorso, essendo opportuno che ad un concorso ci si presenti a parità di condizioni, e non sia possibile neanche il sospetto che con un successivo allargamento della validità della graduatoria, finiscano per beneficiare persone il cui nome sia già noto.

A queste osservazioni, poi, bisogna aggiungere un'altra. Una delle condizioni iniziali del concorso B-6 era quella del numero dei posti disponibili; integrata da un'altra condizione, quella cioè che i vincitori rimanessero in quel prefissato numero, e la graduatoria non valesse fino ad esaurimento. È lecito ed opportuno aggiungere, a concorso effettuato, una clausola che assorbe altri partecipanti non vincitori modificando le condizioni iniziali del bando? A me sembra giusto che quando un concorso viene bandito, i partecipanti abbiano perfetta conoscenza delle condizioni del concorso e non sia lecito, a concorso effettuato, mutarne le condizioni, poiché noi non sappiamo quanti

possibili concorrenti si sono tenuti lontani dalla prova, non potendo immaginare queste tardive e più larghe condizioni. Questa proposta di legge, sia pur modesta, ha la sua importanza immediata, perché nessuno può garantirci che, dopo averla approvata, molte altre graduatorie (magari di concorsi di altro ordine nella scuola di Stato), non siano sollecitate a seguire la stessa sorte. Non si può cioè escludere che anche altri, che sono fra i primi non vincitori di altri concorsi, non si facciano attivi per chiedere lo stesso trattamento che oggi si vuol elargire ai maestri elementari di questo concorso B-6.

Io dunque non seguirò le considerazioni di carattere particolare, e del tutto aderenti alla fattispecie, svolte dal precedente oratore, e che sono in sostanza la trama della relazione presentata alla Camera. È invece su queste considerazioni di carattere generale che io vorrei richiamare l'attenzione della Camera, cioè che non si crei un precedente di fronte al quale, in seguito, il resistere diventi troppo difficile, poiché vi sono altre graduatorie per le quali si potrebbe invocare analogo trattamento.

Si può dire, piuttosto, che in altri tempi si è seguito lo stesso principio; infatti, quando fu ministro della pubblica istruzione Devecchi, si ebbe nella scuola l'applicazione di un provvedimento di questo genere, per cui graduatorie di concorsi espletati furono di punto in bianco utilizzate per un numero magari multiplo dei posti messi a concorso. Non credo si voglia qui invocare tali precedenti.

Oggi si prevede di indire altri concorsi; e, se non saranno coperti i posti disponibili con il proposto allargamento della graduatoria, il numero dei posti messi a concorso sarà maggiore.

Si crede che abbiano rilievo le osservazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Rescigno circa il concorso magistrale B-6 del 1947? Ed allora, nel prossimo bando, si dia un riconoscimento di favore ai candidati risultati vincitori del concorso stesso. Ma questo lo si dica chiaro nel bando, in modo che inizialmente tutti i concorrenti conoscano le condizioni del concorso. In questo modo, se sono valide le ragioni portate a favore di questi concorrenti, avremo conciliato le esigenze fondamentali della pubblica istruzione con quelle dei partecipanti meritevoli del concorso B-6.

D'altronde, la primitiva edizione di questa proposta di legge, che vuole immettere nei ruoli i vincitori con sei decimi, mi sembra contraddittoria nel suo testo, perché mentre si vuole fare l'elogio di questi vincitori, in quanto si dice

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

che hanno superato vittoriosamente delle prove difficili, si indica poi un voto minimo, che è il tradizionale 18 trentesimi, e noi sappiamo come si raggiungono le sufficienze in un concorso quando esso non comporta assunzione in ruolo.

Vi è poi il fatto che i concorsi del 1947 si svolsero attraverso molte difficoltà, e si dovette, data l'esiguità dei compensi ai commissari, valersi di commissari del luogo. Ed anche questa circostanza potrebbe far sorgere il sospetto che considerazioni di indole locale abbiano avuto un qualche peso.

Sono dunque moltissime circostanze che, a mio parere, devono indurre la Camera a meditare prima di dare il proprio voto sulla proposta di legge.

RESCIGNIO. Di 5 mila concorrenti, in provincia di Napoli, soltanto 900 furono ammessi alla prova orale.

FERRERI. Noi dobbiamo dare la sensazione della normalità. I concorsi ad esaurimento ed i concorsi speciali avevano una loro giustificazione, che ora non esiste più. Se vogliamo, come dice il relatore, entrare nella normalità, entriamoci precisamente facendo puntualmente i nostri concorsi e trattando i concorrenti tutti ad una stessa stregua. Sono molti i giovani che aspettano e si preparano.

Concludo ripetendo che se per questi concorrenti si vuole fare qualcosa, nel prossimo concorso si potrà avere un qualche riguardo per gli idonei. Ma la scuola tornerà alla normalità quando i concorsi, che sono la prova più solenne con la quale un uomo si vota all'insegnamento, saranno circondati da quelle guarentigie che toglieranno l'idea che nella scuola si possa entrare per vie indirette.

Sono queste le ragioni per le quali, se l'onorevole proponente non deciderà di ritirare la proposta di legge, io voterò contro il passaggio alla discussione degli articoli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti è nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai questo concorso magistrale ha una propria storia, quasi direi una propria letteratura, giacché è stato agitato in tanti congressi, in tanti convegni, e sulla stampa; e tutti gli uomini della scuola si sono pronunciati favorevolmente. Le stesse discussioni, le stesse ragioni giuridiche di cui ha fatto cenno l'onorevole Ferreri pare a me che vertano soltanto nella parte negativa della mia proposta, lasciando in disparte

quella che è invece la parte positiva: cioè quella morale. Mi sembra, che con esse ci si voglia intestardire a porre una questione giuridica, lasciando da parte le questioni morali che formano esplicitamente la sostanza della mia relazione. Anzi ho l'impressione che nessuno dei miei contraddittori abbia inteso lo spirito della mia proposta di legge.

Non vorrò pertanto indugiarmi oltre sugli interventi di questi colleghi che hanno avvertito la proposta di legge e passerò senz'altro all'esame degli emendamenti, avvertendo che lo scopo della mia proposta è quello di immettere nei ruoli gli insegnanti migliori e sembra che ciò gli onorevoli colleghi non abbiano inteso appieno.

Per quanto riguarda in particolare l'emendamento dell'onorevole Rescigno, dirò che io posso accoglierlo soltanto in parte, ad eccezione cioè delle parole: « i quali abbiano raggiunto una votazione complessiva di punti 122,50 ». Posso invece accettare l'emendamento Parente-Mazza, poichè esso è inteso appunto a correggere quella dizione che non accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. In linea generale, mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Ferreri, il quale ha richiamato la Camera sulla gravità del creare precedenti in questa materia. Il Governo è, di massima, sempre contrario all'immissione in ruolo degli idonei, in quanto un concorso viene sempre bandito per un numero determinato di posti.

Il Governo non potrebbe accettare quindi la proposta di legge originaria D'Ambrosio ed altri, ma poichè in virtù dell'emendamento Parente-Mazza essa verrebbe modificata nel senso che si verrebbe ad applicare tale norma a coloro che abbiano conseguito una media di almeno sette decimi nelle prove di esame, venendosi in tal modo a sottolineare il merito dimostrato in specifiche prove d'esame indipendentemente dai titoli, io non avrei nulla da opporre all'eventuale accoglimento della Camera di questa proposta di legge così emendata.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferreri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, esaminata la proposta di legge D'Ambrosio, delibera di non passare alla discussione degli articoli ».

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo ha già espresso il proprio pensiero sulla proposta di legge in esame. Quanto alla votazione dell'ordine del giorno Ferreri, esso si rimette alla Camera.

BERTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Onorevoli colleghi, io dichiaro subito di riconoscere il fondamento e la logicità degli argomenti prospettati dall'onorevole Ferreri, e ne potrei aggiungere un altro, che credo fondamentale. Noi tutti abbiamo a cuore la serietà della scuola e molte volte ne parliamo; invece, altre volte, siamo qui a forzare la mano del ministro. Se continueremo su questa strada, indubbiamente porteremo la scuola ad una situazione di disagio.

Tuttavia vi sono considerazioni di ordine contingente e di opportunità, che ci obbligano ad esaminare il problema con attenzione del tutto particolare. Occorre indubbiamente riesaminare il concorso B-6, e pertanto, pur con qualche riserva sugli articoli e sugli emendamenti, voterò contro l'ordine del giorno Ferreri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ferreri, con il quale si invita la Camera a non passare alla discussione degli articoli della proposta di legge in esame.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Per l'articolo 1 il testo base è divenuto, per essere stato accettato dalla Commissione, quello proposto dagli onorevoli Ferreri e Mazza. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai provveditori agli studi secondo le norme dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di punti 105 su 175, con una media di almeno 7 decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 1950-51, nell'ordine di merito, determinato dalla votazione complessiva, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive province ».

PRESIDENTE. L'articolo elaborato dalla Commissione era così formulato:

« I candidati, non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali (B-6) per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai provveditori agli studi secondo le norme dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 380, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva di voti 105 su 175 saranno assunti in ordine di merito all'inizio dell'anno scolastico 1949-50 e dell'anno scolastico 1950-51 in base alla votazione complessiva conseguita, fino a concorrenza di un quinto dei posti attualmente vacanti nei ruoli organici delle rispettive province ».

L'onorevole Rescigno ha già svolto il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

L'onorevole Parente ha facoltà di illustrare la formulazione da lui proposta insieme con l'onorevole Mazza, che la Commissione e il Governo hanno già dichiarato di accettare.

PARENTE. Debbo innanzitutto osservare che non si è sufficientemente tenuto conto dello spirito di questa proposta di legge, concepita essenzialmente sotto un profilo giuridico.

In fondo, con questo provvedimento si intende riparare a una ingiustizia, dovuta non ai legislatori, ma alle particolari condizioni in cui si erano banditi altri concorsi con i quali sono entrati in servizio anche insegnanti che avevano raggiunto appena la sufficienza, mentre, quelli del concorso B-6, i quali avessero superato brillantemente le prove raggiungendo il sette, sono rimasti fuori.

Ora, l'onorevole Rescigno, non tenendo conto di questa particolare situazione, vorrebbe riportare in esame il problema dei titoli, dimenticando che insieme a questo molti altri concorsi sono stati banditi, nei quali la maggiore valutazione è stata riservata appunto ai titoli.

Perciò, in vista di questa particolare situazione, con l'accordo della Commissione e dell'onorevole ministro, si era inteso portare al livello massimo le possibili concessioni per la assegnazione dei ruoli.

Per queste ragioni chiedo alla Camera che approvi la formulazione da me proposta, che mi pare possa dare maggiore sicurezza e tranquillità.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Torretta, Calandrone, Natta, Lombardi Carlo e Buz-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

zelli hanno presentato il seguente emendamento al testo della Commissione:

« *Dopo le parole*: saranno assunti in ordine di merito, *sostituire il testo attuale col seguente*: ad ogni inizio di anno scolastico, a cominciare dall'anno scolastico 1949-50 e sino ad esaurimento della graduatoria per un quinto dei posti annualmente vacanti nei ruoli organici delle rispettive province ».

L'onorevole Torretta ha facoltà di svolgerlo.

TORRETTA. Onorevoli colleghi, in linea di massima noi siamo d'accordo sulle considerazioni fatte dal relatore sul concorso magistrale B-6. Il nostro emendamento è inteso a sanare l'ingiustizia messa in evidenza nella relazione stessa dell'onorevole D'Ambrosio. Ciò che egli propone deve essere, secondo noi, completato proprio per un senso di equità e di giustizia. Poiché alla idoneità con un punteggio di 105 su 175 si è giunti, da parte dei candidati, con un esame, col servizio prestato e coi titoli di studio, non è equo dare importanza maggiore all'esame.

Perciò, noi non siamo d'accordo con chi propone di assumere soltanto quei candidati che hanno conseguito all'esame i 7 decimi. Noi proponiamo l'assunzione in ruolo di tutti i candidati che hanno conseguito l'idoneità, cioè il punteggio di 105 su 175. E siccome ci rendiamo conto dei diritti di tutta la categoria magistrale, proponiamo che l'esaurimento della graduatoria si ottenga con la nomina per un quinto dei posti vacanti per ogni anno, a cominciare dall'anno scolastico 1949-1950.

Poiché non è per colpa del gruppo che io rappresento che il progetto in favore degli idonei del concorso magistrale B-6 viene in discussione alla Camera solamente oggi, noi proponiamo, affinché non siano danneggiati gli interessati, che la decorrenza del servizio per i nominati per quest'anno scolastico abbia inizio al 1° ottobre 1949, almeno agli effetti giuridici ed amministrativi, se non a quelli economici?

Noi manteniamo il nostro emendamento. Nell'eventualità che esso non fosse approvato, il mio gruppo voterebbe a favore della formulazione Parente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

D'AMBROSIO, *Relatore*. Non possiamo accettare l'emendamento Torretta per le stesse ragioni morali cui ho poc'anzi accennato. Tutta la proposta di legge è basata su un principio prettamente morale, e ciò ri-

chiede che non si scivoli in un'esagerazione opposta. Ci rendiamo conto delle considerazioni dell'onorevole collega Torretta, ma non possiamo accettare il suo emendamento. Accettiamo, invece, come ho già dichiarato, l'emendamento Parente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi associo alla Commissione. Mi permetterei, anzi, di far presente un'altra considerazione: vi sono alcuni casi di maestri che, risultati idonei nel concorso, non hanno ottenuto, nel corrente anno scolastico, né l'incarico né la supplenza. Ora com'è possibile per costoro retrodatare il loro servizio al 1° ottobre 1949, se essi da quella data non prestano attività a nessun titolo alle dipendenze dello Stato? È vero che l'onorevole Torretta nelle sue dichiarazioni ha precisato che tale retrodatazione deve riguardare gli effetti giuridici e non quelli economici, ma tale particolare non risulta dal suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la prima parte del testo Parente, accettato dalla Commissione e dal Governo, la quale coincide col testo Rescigno:

« I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro elementare indetti dai provveditori agli studi secondo le norme dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto la votazione complessiva ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Rescigno, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« di punti 122,50 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione le corrispondenti parole del testo Parente:

« di punti 105 su 175 ».

(Sono approvate).

Seguono, nel testo Parente, le seguenti parole, delle quali, con il suo emendamento, l'onorevole Torretta propone la soppressione:

« con una media di almeno sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

MONDOLFO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONDOLFO. Voterò contro l'emendamento soppressivo Torretta, perché, dal momento che abbiamo ritenuto che per ragioni contingenti possa essere opportuno fare una eccezione alle norme consiете dei concorsi, dobbiamo almeno garantirci che coloro che siano assunti in ruolo abbiano un minimo grado di idoneità che sia attestato appunto da una determinata votazione nelle prove di esame del concorso.

BERTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA. Voterò contro l'emendamento soppressivo Torretta per gli stessi motivi testé precisati dall'onorevole Mondolfo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole, testé lette, della formulazione Parente, delle quali l'onorevole Torretta propone la soppressione.

(Sono approvate).

Pongo in votazione le successive parole del testo Parente:

« saranno assunti in ruolo ».

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento Torretta, non accettato dalla Commissione né dal Governo: « ad ogni inizio di anno scolastico, a cominciare dall'anno scolastico 1949-1950 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo 1 nel testo Parente:

« a decorrere dall'anno scolastico 1950-51, nell'ordine di merito, determinato dalla votazione complessiva, e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, nelle rispettive province ».

(È approvata).

L'articolo 1 risulta così approvato nel testo dell'emendamento sostitutivo Parente-Mazza.

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZA, Segretario legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Pongo in discussione l'articolo 15. Se ne dia lettura.

MAZZA, Segretario, legge:

(Equo canone).

« Nell'affitto dei fondi rustici il canone deve essere contenuto nei limiti previsti dalla commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 15-II della presente legge, avente il compito di indicare l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi ed all'impiego di lavoro ».

PRESIDENTE. A questo articolo gli onorevoli Grifone, Miceli, Cerabona, Bianco, Diaz Laura, Amicone, Sannicolò, Ravera Camilla, Montagnana e Ortona hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo affittato è determinato secondo le norme del catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo medesimo all'inizio del contratto ».

« Qualora, in seguito a revisione di classamento, effettuata nel corso dell'affitto, il reddito dominicale censuario subisca variazioni, si fa luogo a corrispondenti variazioni nel canone d'affitto, salvo che la revisione di classamento sia dovuta ad opere di miglioria eseguite dall'affittuario ».

MICELI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. L'emendamento che noi proponiamo ha in comune col testo dell'articolo 15 un presupposto chiaramente intellegibile dalla semplice lettura del testo approvato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

dalla Commissione e di quello del nostro emendamento. Sostanzialmente e nell'uno e nell'altro testo si propone che la determinazione del canone d'affitto sia sottratta alla volontà (ed all'arbitrio) del proprietario. Partendo da questa premessa, comune alle due formulazioni, il testo della Commissione domanda la fissazione del canone d'affitto a una commissione tecnica la quale stabilirà dei massimi che non potranno essere superati da parte dei proprietari concedenti terreni in affitto, mentre il nostro emendamento sottrae la fissazione dei canoni d'affitto a detta commissione e stabilisce un criterio automatico per la determinazione dei canoni stessi. Questo criterio automatico è soggetto semplicemente ad eventuali adeguamenti, a revisioni per cambiamento delle condizioni di produttività del terreno.

La divergenza tra queste due posizioni, che potrebbe sembrare puramente di dettaglio e formale, ha invece un carattere sostanziale. A seconda si accetti l'una o l'altra formulazione, si arriva a due risultati completamente diversi, a due risultati che influiscono o per realizzare la premessa comune (che la fissazione del canone debba essere sottratta all'arbitrio del proprietario) o per evadere a questo presupposto.

Per giudicare della portata del nostro emendamento, noi ci dobbiamo riferire alla concezione corrente del canone d'affitto. Noi non intendiamo fare riferimento a concezioni nuove, progressive del canone d'affitto, sebbene ne fossimo autorizzati anche dalla stessa Costituzione che pone dei limiti alla proprietà ed agli effetti dei monopoli. Noi vogliamo riferirci ad una concezione classica dell'affittanza, ad una concezione diremmo liberale.

Il Serpieri, esponente di questa concezione, sostiene: « Il canone d'affitto o valore locativo è quel valore che viene corrisposto dall'affittuario al proprietario per l'uso del fondo locato ». Fin qui non vi sarebbe niente di sensazionale; la definizione riproduce la realtà. Ma il Serpieri continua: « Se esiste una normale concorrenza tra i proprietari e tra gli affittuari, il valore locativo tende a una misura tale che un affittuario di comune abilità per le sue prestazioni (lavoro e capitali di esercizio) può realizzare un compenso (nell'affitto del fondo) pari a quello realizzabile in quel tempo ed in quel luogo da altre destinazioni concorrenti ». E conclude il Serpieri che « il valore locativo normale (equo canone d'affitto) è eguale al valore della produzione lorda vendibile media, detratte

da questa le spese che il conduttore sostiene per l'acquisto dei mezzi di produzione che gli occorrono, e detratto inoltre il compenso realizzabile in destinazioni concorrenti per prestazione dei capitali e del lavoro da lui stesso conferiti ».

Tale differenza è appunto ciò che gli economisti agrari definiscono « beneficio fondiario lordo ».

Per comprendere in modo più evidente quanto il Serpieri asserisce, facciamo riferimento a un proprietario che conduca direttamente in economia il proprio fondo. Se dal valore totale dei prodotti ottenuti dal fondo (produzione globale del fondo) si sottrae il valore dei reimpieghi nel fondo (cioè, ad esempio, di quelle sementi che, essendo prodotte nel fondo, vengono impiegate nel fondo stesso), si ha la produzione lorda vendibile; partendo dalla quale e detraendo le spese sostenute fuori dell'azienda (spese per concimi, per quote di ammortamento di macchine), si ha il prodotto netto dell'azienda. Infine, sottraendo dal prodotto netto il compenso per il lavoro manuale e tecnico e l'interesse del capitale agrario, resta al proprietario che conduce direttamente in economia un importo che è definito reddito fondiario.

È evidente che questo importo che rimane al proprietario imprenditore si compone sostanzialmente di due quote. Una quota è quella che va al proprietario in quanto impresario capitalista, cioè in quanto investe dei capitali, esercisce un'impresa, si sottopone a dei rischi. Nel sistema capitalistico chi, nell'esercizio di un'impresa, si sottopone a dei rischi e anticipa dei capitali, ha quale compenso il profitto. Quindi, il proprietario conduttore diretto, percependo il reddito fondiario, si appropria — giustamente, diciamo noi — di questa quota che è il profitto destinato all'imprenditore capitalista.

Ma di un'altra quota si appropria il proprietario imprenditore, di una quota residua dovutagli per l'uso della terra: questa quota è chiamata rendita fondiaria, o beneficio fondiario lordo. Il profitto e il beneficio fondiario, nel caso del proprietario imprenditore, si congiungono nella stessa persona e formano il reddito fondiario. Ma, quando la figura del proprietario è scissa da quella dell'imprenditore agrario, è logico che il profitto debba andare all'imprenditore capitalista per la sua anticipazione di capitali, per la sua attività, per i suoi rischi; mentre la rendita fondiaria, ossia il beneficio lordo fondiario, debba andare al proprietario per l'uso della terra.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

Sostanzialmente, il beneficio fondiario lordo, o rendita fondiaria, è uguale all'ammontare della produzione totale del fondo diminuita di tutte le spese, in esse compreso il profitto dell'impresa capitalistica che gestisce o dovrebbe gestire il fondo.

Questa non è una concezione né nostra né nuova, ma è quella riportata dai testi più autorevoli di economia agraria.

Vi è tuttavia da domandarsi se sia valida la premessa di una libera concorrenza sul mercato d'uso della terra. Come ha detto il Serpieri, la validità di questa formula presuppone la libera concorrenza nell'uso della terra. Possiamo noi sostenere che il mercato dell'uso della terra (da distinguere dalla vendita della terra), cioè il mercato delle affittanze fondiarie sia paragonabile a un altro qualsiasi mercato? Evidentemente, no.

Per le merci, ordinariamente, ci si deve preoccupare del loro deterioramento, della loro perdita di valore e, in qualche caso, della loro totale perdita. Si ha la stessa preoccupazione per l'uso della proprietà fondiaria? Evidentemente no, trattandosi di merce diversa dalle altre.

In un mercato comune di merci, accanto a coloro che le offrono, vi sono coloro che le acquistano e che hanno libertà di acquistarle da diversi venditori. Avviene ciò in Italia per il mercato di uso della terra? Riteniamo di no. Mancano, in Italia, entrambe le condizioni per un libero mercato. Prima di tutto, la terra destinata ad essere concessa in affitto è in poche mani. Senza risalire alle diverse interpretazioni dei dati sulla distribuzione della proprietà fondiaria, credo siano pochi i colleghi che dubitano della concentrazione della proprietà, specie di quella destinata ad essere concessa in affitto.

È vero che in Italia esistono diversi milioni di piccoli proprietari (spesso di frazioni di ettaro) di terre; ma evidentemente questi numerosi « proprietari » non possono influire sul mercato delle affittanze agrarie, perché non sono essi i locatori di terreni in affitto. Coloro che danno i terreni in affitto sono un gruppo ben limitato di proprietari. Quindi v'è un monopolio della terra. Lo stesso ministro Segni ha confermato in proposito l'esistenza di un semimonopolio terriero; semimonopolio diffuso su scala nazionale, che diventa in alcune regioni monopolio vero e proprio della terra. Lo stesso Consiglio dei ministri, in un suo recente comunicato, ha dovuto ammettere, ad esempio, che in provincia di Catanzaro 262 proprietari

detengono un quarto della superficie coltivabile dell'intera provincia.

Voi siete stati in questi giorni, alcuni interessati, altri spettatori delle controversie del Fucino, controversie che hanno portato alla ribalta dell'opinione pubblica questo incontrovertibile dato di fatto: di fronte ad un unico proprietario, il quale possiede (solo in quella zona e molto di più altrove) 16.000 ettari di terra, stanno 14.000 affittuari senza terra. Potete ritenere un mercato normale di uso della terra quello nel quale 16.000 ettari di terra sono posseduti da un proprietario intorno al quale gravitano 14.000 famiglie di coltivatori, i quali, per di più, non hanno altra possibilità di investimento del proprio lavoro se non sulla terra?

Da questo punto di vista noi non siamo nelle condizioni volute dalla scuola liberale del Serpieri, di una normale disponibilità della terra, di una piena e libera concorrenza, di un equilibrio tra la domanda e l'offerta. Ma oltre al fatto che la terra da affittare è in poche mani, v'è un altro motivo che aggrava la situazione di monopolio: coloro che concorrono per ottenere la terra in affitto, coloro che vivono solo dell'affittanza della terra sono moltissimi in Italia e non hanno altro sbocco alla loro attività. Vi sono gli affittuari capitalisti, che hanno già una attrezzatura adatta alle loro imprese agricole e difficilmente possono riconvertire questa loro attrezzatura in altre imprese produttive all'infuori dell'agricoltura: essi hanno perciò necessità di continuare la loro attività nell'agricoltura. Ma questo è forse ciò che meno conta: di fronte a questi grandi affittuari vi sono milioni di contadini che hanno bisogno di investire la loro attività nella terra. Io non ho bisogno di citare a voi dei dati. Ricordo il recente studio pubblicato sull'*Agricoltura italiana* da parte del professor Gennari, funzionario autorevole del Ministero dell'agricoltura, che cita una significativa statistica: su 9.500.000 unità disponibili, in agricoltura trovano impiego solo 6.800.000 unità. Tutte le unità inattive cercano impiego nella terra; e questa corsa per avere un pezzo di terra in affitto non è la condizione per determinare un libero mercato e una libera concorrenza.

Perciò nel mercato delle affittanze terriere esiste una situazione di monopolio, anzi di doppio monopolio.

Vi è un monopolio, perché coloro che detengono la terra da dare in affitto sono pochi e possono destinare questa terra ad altri usi. Il proprietario che detiene la terra può darla in affitto, ma la può condurre anche in econo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

mia o in partecipazione: quindi non vi è una destinazione obbligatoria della terra da parte del proprietario.

E vi è ancora un monopolio, perché sono moltissimi coloro che richiedono la terra e non hanno altra via di sbocco per la loro attività se non quella di investimento del loro lavoro nella terra. Perciò in Italia mancano i presupposti per un libero mercato di uso della terra, e non vi può essere libera contrattazione della terra. Ecco perché manca il presupposto dal quale, secondo il Serpieri, deriva un naturale equo canone: la libera contrattazione.

La scuola liberale sostiene, infatti, che un equo canone si determina automaticamente dal meccanismo della domanda e dell'offerta, « qualora tutto questo avvenga in regime di libera e piena concorrenza ». È evidente che v'è un mercato dell'uso della terra, ma quello che deriva da questo mercato non è l'equo canone, perché il mercato manca di quella caratteristica che i trattatisti liberali presuppongono per un tal canone: la normale concorrenza e tra gli offerenti e tra i richiedenti.

Conseguenze di tale situazione sono gli elevati canoni di affitto. È la proprietà che, in regime di monopolio, sostanzialmente impone il canone di affitto, determina il mercato, ed è l'unico elemento che determina il mercato. Possiamo in proposito citare degli esempi. Voi tutti sapete quanto incida la rendita fondiaria in Italia sull'impresa agricola, sul lavoro; voi sapete che essa incide dal 25 al 55 per cento sulla produzione lorda vendibile. In Campania, per la coltivazione della canapa, vi sono dei canoni di affitto che vanno fino al 55 per cento del prodotto, e il ministro Segni, nella seduta del 15 giugno scorso, ha riconosciuto, facendo propria una constatazione riportata dal professor Brizzi, che vi sono dei casi nei quali il canone di affitto arriva fino al 61 per cento del prodotto lordo vendibile.

Tutto questo è più specialmente sentito là dove il monopolio della terra è più forte, nel mezzogiorno d'Italia. Nelle Puglie (cito una pubblicazione dell'Opera combattenti), si pagano canoni di affitto che vanno da 3 a 5 quintali di grano per ettaro; in Sicilia 5 quintali di grano per ettaro, e in alcune zone calabresi 100 mila lire per ettaro all'anno. Negli Abruzzi, a Chieti, abbiamo alcuni contratti tipici, ad esempio un contratto riferito ad 8 ettari di terra per il quale al fittavolo si richiedono: 16 quintali di grano, 8 di granone, 36 di olive, 25 paia di polli, 5 uova alla settimana, verdura per la fami-

glia del padrone, un quintale di pomodori, 20 chili di fagioli, 20 chili di ceci, 8 chili di fichi secchi, 8 chili di noci, 20 chili di mandorle, 20 chili di carne di maiale, un carro di paglia, oltre ad altre corrisposte in danaro. Se voi raffrontate l'importo di questo canone al valore della produzione (che sappiamo che nella provincia di Chieti non è unitariamente molto elevata), vedrete che tale importo assorbe oltre il 50 per cento della produzione lorda.

Tutto ciò è stato riconosciuto da molti; è stato riconosciuto che la proprietà, la quale dovrebbe prelevare semplicemente la rendita fondiaria, cioè quella rendita che dipende dall'uso della terra, per questo regime di monopolio e di concorrenza preleva non solo la rendita fondiaria, ma una parte del profitto dovuto all'impresario capitalista. E quando, poi, si tratta di coltivatori diretti (data la concorrenza maggiore esistente in questa categoria), il proprietario della terra, oltre alla rendita e oltre al profitto, preleva anche una parte dell'importo dovuto al lavoro; infatti, se si calcola il numero delle giornate di lavoro che vengono impiegate nella coltivazione del fondo da parte degli affittuari, si arriva per questi a retribuzioni di un centinaio di lire al giorno: il resto è prelevato dalla rendita fondiaria. Non siamo soltanto noi che affermiamo ciò; anche il Rossi Doria, che è divenuto l'economista ufficiale governativo, afferma: « Per la feroce concorrenza dei contadini, inglobano, i proprietari, anche considerevole parte del compenso che dovrebbe spettare a loro ».

Ebbene, se queste sono le condizioni attuali del mercato per l'uso della terra in affitto, la legge che noi stiamo discutendo e che dovremo votare deve intervenire per modificare queste condizioni, nei limiti segnati dalla Costituzione. La Costituzione negli articoli 42 e 43 segna dei limiti precisi e alla proprietà, che deve avere una determinata funzione sociale, e all'invadenza dei monopoli, in essi compreso il monopolio terriero. Quindi, quando ci preoccupiamo del canone di affitto, e ce ne preoccupiamo con un criterio di riforma, noi dobbiamo fare in modo che attraverso una disposizione legislativa esso sia sottratto alla influenza del monopolio terriero che si è esercitata fino a questo momento in modo preponderante.

Orbene, nella determinazione dell'equo canone, di cui parla il testo della Commissione, si ha intenzione di intervenire concretamente per annullare gli effetti di questo monopolio? Innanzitutto, io credo che il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

testo della Commissione sia viziato da un difetto di origine. Voi sapete che dal 1944 in poi esiste in agricoltura un regime di proroga dei contratti, e in questo regime di proroga si è inserita una norma di determinazione dei canoni al di fuori della volontà delle parti. Voi sapete, inoltre, che nella legge numero 277 e in quella numero 1140 sono state istituite speciali commissioni le quali, al di fuori della volontà dei contraenti, devono determinare il canone di affitto.

Ma quale era la funzione di queste commissioni che dovevano determinare il canone « equo », in un regime di proroga, cioè in un regime eccezionale? Queste commissioni avevano il compito di correggere gli squilibri che si erano verificati per effetto delle contingenze belliche nella determinazione del canone. Per la formazione del canone, da una parte incide, come minuendo, l'importo dei prodotti lordi vendibili e dall'altra come sottraendo un insieme di elementi (manodopera, interesse dei capitali, ammortamento delle macchine, costo dei concimi). Ora, nell'anteguerra questi due complessi di termini avevano tra loro un rapporto « normale »; per effetto della guerra tale normalità non si è conservata. Per esempio, il prezzo di alcuni prodotti agricoli è stato bloccato, mentre non è stato bloccato il prezzo dei concimi, dei fertilizzanti, delle macchine. È quindi evidente che il canone derivante da elementi che avevano un certo « normale » equilibrio nell'anteguerra, per effetto delle contingenze belliche è stato assoggettato ad un « anormale » squilibrio nei suoi elementi costitutivi.

Quale è stata la funzione delle commissioni per l'equo canone? Quella di intervenire per correggere questi squilibri interni nella determinazione del canone a causa di contingenze eccezionali. Ma a queste commissioni per l'equo canone non si è dato mai mandato di intervenire per una determinazione del canone, che correggesse, annullandole, le influenze del monopolio terriero.

Ora, l'aver riconfermato, nella legge che esaminiamo, queste commissioni per l'equo canone, istituite in forma transitoria e con lo scopo preciso di sanare gli squilibri interni nella determinazione del canone provenienti dalla guerra, sta a significare che a tali commissioni non si è voluto attribuire il compito di determinare il canone nei confronti del monopolio terriero, come una seria riforma dovrebbe, invece, statuire.

È chiaro che queste commissioni continueranno a fare ciò che hanno fatto per il

passato, continueranno a seguire il loro schema istitutivo. Non abbiamo bisogno di procedere per induzione per mostrare come hanno operato sino ad oggi tali commissioni: pochi esempi sono rivelatori del loro indirizzo.

Come hanno proceduto le commissioni per la determinazione di questo equo canone? Hanno fatto forse delle analisi — quelle analisi alle quali si riferisce il Serpieri — per la determinazione del valore della produzione lorda vendibile dei « fondi-tipo » e delle relative spese? No, in nessuno dei verbali delle commissioni v'è traccia di questa procedura. La determinazione del canone è frutto di una intermediazione, spesso salomonica. Tipico è il caso della commissione dell'Aquila che, nella riunione del 6 novembre 1948, determinò l'equo canone in questo modo: l'ispettore agrario aveva fissato che si dovessero pagare 30.000 lire per ettaro, il rappresentante dei coltivatori diretti aveva contrapposto la cifra di lire 28.000 per ettaro e il prefetto, presidente della commissione, aveva concluso proponendo che si pagassero lire 35.000 per ettaro. Ebbene, la commissione, a maggioranza, ha approvato la proposta del prefetto, stabilendo che il canone fosse di 35.000 lire per ettaro.

Tale deliberazione fu poi annullata, ma altre, molte altre deliberazioni come questa che vi ho citato, e peggiori ancora di questa, non sono state annullate e fanno tuttora testo. Ecco dunque come procedono le commissioni nella determinazione dell'equo canone. I criteri che sono emersi da tali deliberazioni dimostrano, onorevoli colleghi, la tendenza non solo a non abolire l'influenza del monopolio terriero, ma addirittura ad accrescere, ad appesantire ulteriormente l'interferenza di questo monopolio.

La commissione di Novara, nella seduta del 26 novembre 1948, stabilì questo principio: nella zona risicola i terreni di categoria a), di area superiore alle 500 pertiche, erano quotati per lire 52.427 di canone, mentre i fondi di area inferiore alle 500 pertiche erano quotati per lire 65.060 di canone! Il che significa che i terreni più piccoli dovevano essere soggetti a un canone maggiore di quelli più grandi.

E questa commissione di Novara ha avuto il buon senso, o per lo meno il pudore, di non rivelare il perchè di tale squilibrio fra grandi affittanze e piccole affittanze; ma altre commissioni — cito l'esempio di quella di Ferrara — hanno invece chiaramente motivato tale disparità, adducendo che la concorrenza per le concessioni di piccole affit-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

tanze è superiore a quella relativa alle grandi affittanze e che di tale stato di fatto bisogna tener conto nelle determinazioni dell'equo canone.

Sono, dunque, le stesse commissioni per l'equo canone a sancire, a ribadire una situazione di fatto che spetterebbe invece proprio ad esse di eliminare, se è vero che la commissione avrebbe come precipuo compito quello di annullare gli effetti del monopolio terriero nella determinazione dei canoni.

Le commissioni hanno, molte volte, addirittura aumentato i canoni. Tutti noi dobbiamo riconoscere che non da oggi in Italia esiste un monopolio terriero e che questo monopolio terriero ha fatto sentire sempre in un certo senso il proprio peso nelle affittanze. Ebbene, tale situazione è stata, non che rimossa, addirittura aggravata dalle commissioni. A Reggio Emilia, ad esempio, la commissione provinciale, in una riunione del 18 novembre 1949 — si tratta, come vedete, di un'epoca alquanto recente — ha aumentato il canone dal 27 al 33 per cento, portandolo per alcuni tipi di cultura sino alla punta massima del 33 per cento, cioè ad un terzo della produzione lorda vendibile.

Altro esempio, quello della commissione dell'Aquila, la quale, se è vero che per il Fucino ha stabilito un canone di 53.000 lire all'ettaro (abbastanza esagerato se è stato poi ridotto a lire 35.000), per altre zone ha apportato ai canoni aumenti scandalosi. In una zona (la seconda), la bassa valle dell'Aterno, la commissione ha portato i canoni da 60 mila lire a 70 mila, con un aumento del 17 per cento; in un'altra zona (la terza) ha portato i canoni da 12 mila a 20 mila lire e da 25 mila a 35 mila, arrivando così a maggiorazioni di circa il 67 per cento sul canone esistente!

Orbene, queste commissioni hanno dimostrato al lume dei fatti di non volere o poter assolvere al loro compito che è quello di eliminare l'influenza del monopolio terriero dalle contrattazioni e dalla determinazione dei canoni. Che cosa noi proponiamo? Proponiamo che l'equo canone sia determinato annullando nella sua determinazione ogni effetto del monopolio terriero; cioè che sia determinato in base a quanto suggerisce la comune economia agraria. Se noi dicessimo ad un tecnico agrario di determinare il canone di un fondo che deve essere dato in affitto (questo non avviene mai perché il proprietario non ha bisogno di rivolgersi ad un tecnico agrario dato che ha diversi concorrenti quando vuol cedere un fondo) è chiaro che il tecnico agrario,

al fine di determinare un canone rigoroso, adotterebbe un criterio che è proprio quello che parte dalla produzione lorda vendibile, detraendo da essa tutto ciò che deve essere detratto (compreso il profitto per l'impresa capitalistica) ed infine indicherebbe il residuo quale canone equo.

Orbene, noi proponiamo identico procedimento: proponiamo che l'equo canone sia il beneficio fondiario lordo come sopra descritto.

Qualcuno può obiettare (ed è stato già rilevato nella relazione di maggioranza della Commissione) che questa nostra proposta di determinare l'equo canone è piuttosto astratta perché non si può, fondo per fondo, fare questa determinazione che avrebbe bisogno di un ragioniere, di un professore in agraria, di un contabile e di altri esperti.

Noi diciamo che questa osservazione non ha fondamento. Questa determinazione che noi proponiamo è già fatta: ed è stata fatta dagli uffici del catasto quando hanno determinato il beneficio fondiario agli effetti delle imposte. Infatti, se noi riscontriamo l'articolo 13 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e gli articoli 95 e 96 del regolamento relativo a questo testo unico, emanato il 12 ottobre 1933, vediamo che le norme per stabilire il reddito soggetto ad imposte sono identiche a quelle che noi abbiamo indicato per stabilire l'equo canone: si stabiliscono per tipo di cultura, attraverso indagini, la produzione normale media da una parte, e le spese per ottenere questa produzione dall'altra. Dall'importo della prima si detrae l'ammontare delle seconde, in esse comprendendo il profitto dell'impresa capitalistica: e si determina in tal modo il reddito dominicale soggetto all'imposta.

L'obiezione della maggioranza, secondo cui bisognerebbe fare una determinazione caso per caso, non sussiste, perché la determinazione è già fatta. Ci si può chiedere: questi canoni determinati dal catasto sono canoni effettivi? Noi diciamo di no. Sono canoni convenzionali. Non sono, infatti, canoni determinati azienda per azienda; ma anche i canoni determinati dalle vostre commissioni ogni tre anni sarebbero canoni convenzionali perché voi non attribuite alla commissione il potere e il dovere di andare azienda per azienda a fare questa indagine sulle spese e sulle produzioni aziendali, bensì attribuite alla commissione tecnica il compito di fare indagini su dei fondi tipo, estendendone i risultati a quelli della stessa categoria. Tanto è vero che le tabelle già compilate, ad esempio quella dell'Aquila, dividono

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

tutta la provincia in zone tipiche, e per ognuna di esse stabiliscono il canone di fitto. Quindi, anche nel caso della determinazione delle commissioni, non si tratta di una determinazione di canoni in base a valori effettivi, ma di canoni convenzionali.

Noi sosteniamo anche, nel nostro emendamento, un principio importante e che deve essere sottolineato. Riteniamo che la Commissione ed il Governo, in una forma qualsiasi, dovranno ammettere tale principio, inserendolo nel testo della legge. Noi proponiamo che il canone di affitto dovuto al proprietario sia determinato secondo le norme del catasto, ecc., e riferito al « reddito dominicale censuario del fondo medesimo all'inizio del contratto ». Questa è un'osservazione preliminare che io devo brevemente illustrare.

All'inizio del contratto il proprietario affida il terreno ad un conduttore: il terreno ha già una sua capacità produttiva normale. Se questo terreno è affidato ad un conduttore di media capacità, in una annata normale può fruttare una determinata quantità e qualità di prodotti, per un certo importo. In base a questo importo, determinato all'inizio del contratto, si dovrebbe stabilire il canone nella forma che noi proponiamo. Voi potrete accettare o respingere la nostra proposta, circa il modo di valutare il canone; ma, qualunque ne sia il criterio, la determinazione si deve riferire all'inizio della concessione dell'affitto. È chiaro, infatti, che colui che prende il fondo in affitto si propone di intervenire nelle culture per maggiorare, con la sua capacità di lavoro e coi suoi investimenti, quella che è la produzione media normale del fondo, nel momento in cui viene in possesso del fondo stesso. Molte volte l'utile dell'impresa capitalistica, o la speranza del lavoratore in un utile, a che cosa sono dovuti? Alla possibilità di potere intervenire utilmente, con la capacità del lavoratore, con i mezzi e con la tecnica dell'impresa, per aumentare la produzione del fondo da una misura normale e media ad una misura superiore. L'eccedenza di questa produzione potrà rappresentare il profitto.

Orbene, per consentire all'impresa agraria o al coltivatore diretto di poter fare questi calcoli, e quindi di poter assumere un'affittanza senza la sicurezza di rimetterci, bisogna che sia salvaguardato questo principio basilare: che la determinazione del canone sia fatta in base alla produzione normale della terra all'atto della concessione in affitto del fondo.

Noi sosteniamo che la nostra proposta di determinare il canone in base al reddito dominicale censuario non è campata in aria: e ne abbiamo esposto i motivi; ma se di una conferma avessimo bisogno, la potremmo trovare in quanto già disposto da alcune commissioni tecniche le quali, per la determinazione dell'equo canone, hanno già adottato il criterio da noi proposto. Per esempio le commissioni di Udine e di Parma, in un loro verbale del novembre scorso, affermano: « L'equo canone deve essere determinato per diversi tipi di fondi in base al reddito dominicale censuario ». Esse hanno applicato a questo reddito una quota di maggiorazione. Anche lo Stato applica tale quota di maggiorazione per esigere le imposte, partendo dal reddito accertato negli anni 1938-39. Ma, sia pure con tale maggiorazione, evidentemente necessaria, resta il principio per cui non è impossibile od arbitrario prendere a base della determinazione del canone il reddito censuario dominicale.

La nostra posizione, dunque, non è né arbitraria né eccessiva, se è già stata adottata da alcune commissioni per la determinazione dell'equo canone. Noi sosteniamo, di più, che ove non si applicasse questa nostra formula si cadrebbe in una grave immoralità. È, infatti, profondamente immorale sostenere che, agli effetti del pagamento delle tasse, i proprietari debbono valersi di un reddito quale è quello del 1937-1939 moltiplicato per 12, mentre quando si tratta di percepire l'affitto, cioè quando si tratta di determinare il canone agli effetti dei produttori, lo stesso criterio non è più applicabile perché tale reddito è convenzionale, cioè troppo basso. Noi sosteniamo, dunque, la validità del criterio di equiparare il canone di affitto al reddito censuario dominicale opportunamente aggiornato. Compito delle commissioni censuarie è proprio quello di mantenere aggiornati questi redditi: e perciò, ove venisse accettato il criterio di equiparazione, non vi sarebbe bisogno di alcuna commissione speciale, neppure per l'aggiornamento.

Concludo. Da tutti, nell'attuale momento, è lamentata una crisi dei prodotti agricoli. È una crisi che fa ribassare i prezzi alla produzione, non solo, ma lascia invenduti molti prodotti nei magazzini del produttore. Voi sapete che la rappresentanza degli agricoltori, cioè della grande proprietà (occorre precisare, per evitare una voluta confusione: agricoltori sono tutti coloro che si interessano della terra, mentre i grandi produttori agricoli hanno cercato di monopoli-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

polizzare questo termine attraverso la Confida), per meglio intenderci, la Confida ha constatato che v'è questa crisi e ha proposto dei provvedimenti atti a diminuire i costi. E in che modo? Sostanzialmente diminuendo il costo della manodopera! Cioè, secondo la Confida, a quel bracciante calabrese che per ora percepisce 400 lire al giorno (quando le percepisce, perchè in effetti ne percepisce solo 200!), per risolvere la crisi agricola, per diminuire i costi, questa paga dovrebbe essere ancora decurtata.

Ma nei costi agricoli, se non erro, entra anche un'aliquota data dal costo dell'uso della terra, la rendita fondiaria. Ora, se per il contadino, che percepisce 400 lire al giorno, si propone di decurtare la paga a 300 lire per fronteggiare la crisi, per quel proprietario dell'agro campano che percepisce il 50-55 per cento della produzione lorda globale quale decurtazione di reddito si propone?

È vero, sì o no, che questo 55 per cento, che il piccolo coltivatore di canapa (l'imprenditore agricolo che produce la canapa) deve pagare al grosso proprietario, incide sul costo della canapa? Se è vero, dobbiamo cercare di decurtare questa aliquota parassitaria della quale si appropria la grande proprietà, se vogliamo veramente diminuire i costi e, con ciò, fronteggiare la crisi.

Se il criterio dell'«equo canone» è valido sempre e deve costituire la parte fondamentale di una riforma, specie in questo momento di crisi dei prodotti agricoli, questo equo canone deve essere applicato in modo tale da decurtare le inammissibili rendite della grande proprietà parassitaria, rendendo così possibile al lavoro e all'impresa di resistere e di sopravvivere alla crisi. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE L'onorevole Benvenuti ha presentato i seguenti emendamenti:

« Sostituire la prima parte dell'articolo, sino alle parole: di cui all'articolo 15-II esclusa, con la seguente formulazione:

« Nell'esame delle controversie relative al canone d'affitto dei fondi rustici, le competenti sezioni specializzate del tribunale giudicheranno nel caso singolo prendendo a base le determinazioni della commissione tecnica provinciale... (di cui all'articolo 15-II della precedente legge, ecc.).

« Subordinatamente, qualora l'emendamento di cui sopra non fosse accolto, premettere al testo attuale le parole seguenti:

« Salva la tutela giurisdizionale contro le decisioni della commissione provinciale o del-

la commissione centrale ai sensi dell'articolo 113 della Costituzione... (nell'affitto dei fondi rustici il canone deve, ecc.) ».

TOZZI CONDIVI. Aderisco a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Signor Presidente, i motivi dell'emendamento Benvenuti sono ben chiari e possono riallacciarsi a quanto ha testè detto l'onorevole Miceli.

Evidentemente ci troviamo in un regime contrattuale falsato dalle condizioni attuali del mercato. Ma ammettere ciò non significa ammettere che non esiste un mercato della terra, come l'onorevole collega ha detto. Un mercato della terra esiste: semplicemente, come ho detto, è falsato dalle condizioni attuali del mercato. Per la proposta Miceli occorre rispondere a due precise domande: ci troviamo in regime di contratto libero, oppure in regime di contratto prorogato o bloccato?

Questa legge, che riforma i contratti agrari, non ha però potuto dimenticare che blocca una situazione contrattuale preesistente. Tutte le leggi che ha richiamato l'onorevole collega sono leggi di proroga che non possono distaccarsi da una realtà di fatto attualmente esistente. E, se si dovesse giungere a considerare, in regime di libertà, come principio legislativo l'emendamento Miceli, mi permetta l'onorevole Miceli che io gli domandi: chi dovrebbe prendere in affitto questo terreno determinando il canone sulla base del reddito censuario? Chi deve essere preferito fra tanti?

MICELI. Le rispondo subito: prima di tutto, per i conduttori non v'è proroga da due anni.

TOZZI CONDIVI. Questa non è una risposta, è una divagazione! La mia domanda è: chi dovrebbe prendere in affitto? Chi dovrebbe beneficiare di questi contratti?

GRIFONE, *Relatore di minoranza*. Qualunque affittuario.

TOZZI CONDIVI. Se vogliamo adottare un principio di legge e diciamo che il canone di affitto è proporzionato al reddito censuario, tutti dovrebbero prendere in affitto questi terreni. Dovranno fare una gara di forza, o scambiarsi pugni per prendere questo determinato terreno, o si dovrà estrarre a sorte? Il principio che la Commissione ha stabilito, invece, corregge la situazione attuale.

Si è detto che debbono esistere delle commissioni tecniche per determinare i limiti minimo e massimo di canone, a garanzia di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

ognuno. E questo è un principio generale. Risponde l'onorevole Miceli: « ma queste commissioni funzionano male ». Tuttavia, non è il fatto che funzionino bene o male che possa incrinare la legge o la validità della istituzione. L'istituzione rimane, dobbiamo migliorarla; dobbiamo far sì che i membri di queste commissioni, invece di agire secondo un criterio di equità, agiscano con un criterio più tecnico. Ciò potrà essere fatto; ma una commissione che valuti il prezzo medio del canone di affitto è necessaria, ed è necessaria altresì una garanzia contro l'arbitrio di queste commissioni.

Ecco perchè l'emendamento Benvenuti si ricollega alle dichiarazioni dell'onorevole Miceli, appunto in quanto queste commissioni possono cadere in errore. Esse devono determinare dei criteri orientativi, per singole zone: è necessaria una libera contrattazione delle parti nell'ambito di queste determinazioni e, nel caso di contrasti, l'autorità giudiziaria dirimerà con sentenza questo contrasto, riconoscendo la condizione dell'affittuario e la condizione del proprietario quando devono essere riconosciute.

È così che deve essere inquadrata questa riforma; è così che deve essere formulata la legge; è così che deve essere fatta una nuova proposta la quale contribuisca a coordinare meglio lo sforzo del lavoro e del capitale, e a rendere sufficiente questo sforzo reciproco.

La dizione che l'onorevole Benvenuti ha, non a caso, adottato è una ripetizione di una stessa norma che il Parlamento ha approvato nel 1949, in sede di esame del disegno di legge n. 301. Allora l'onorevole Bonomi si fece promotore di un articolo aggiuntivo di tenore analogo, e l'onorevole Dominedò fece aggiungere un inciso: « giudicheranno nel caso singolo prendendo a base la determinazione ». La Camera approvò questo articolo così come proposto dall'onorevole Bonomi ed emendato dall'onorevole Dominedò. Ed il ministro Segni, nel corso della sua dichiarazione prima della votazione, così si espresse: « Non è certamente vincolante la determinazione della commissione tecnica, perchè altrimenti sarebbe la commissione tecnica giudice; e noi non intendiamo costituire un giudice speciale di questo tipo. Tuttavia non è detto che il giudice non debba tenere nessun conto del giudizio della commissione tecnica. Ma, se non vi si attiene, dovrà per lo meno motivare perchè si è discostato dalla determinazione della commissione; e questa inosservanza potrà dare esito a ricorso in Cassazione. La determinazione della commissione

non è vincolante, ma costituisce tuttavia una direttiva che il giudice non può porre in non cale. Questo è il significato, secondo me, dell'articolo e, in questo senso, mi pare che l'articolo risponda alle preoccupazioni di tutti e che possa perciò essere approvato ».

Questo stesso principio vogliamo inserire qui, perchè vogliamo che sia data al singolo, sia affittuario, sia proprietario, la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria quando non sia possibile questo accordo, quando cioè le condizioni di mercato vengano ad incidere fortemente a scapito di una delle parti.

L'onorevole Miceli ha richiamato la Costituzione. Ora, proprio nello spirito della Costituzione, è necessario aggiungere questa disposizione.

L'articolo 113 della Costituzione stessa dichiara che non possono esservi commissioni speciali, o giudici speciali; l'articolo 113 stabilisce che qualsiasi decisione amministrativa può e deve essere impugnata dinanzi agli organi giudiziari. Già il Consiglio di Stato, richiamandosi a questo principio, ha statuito che tutte le disposizioni contrastanti con lo stesso articolo debbono essere abrogate, e quindi anche quei provvedimenti che erano ritenuti inappellabili, vengono, invece, dichiarati impugnabili di fronte al Consiglio di Stato.

Quindi, anche per attenerci alle norme costituzionali, allo spirito della Costituzione, è necessario ammettere, nel caso singolo, il ricorso all'autorità giudiziaria. È necessario distinguere il compito delle commissioni tecniche — che è un compito puramente amministrativo — da quello che è il compito giudiziario che deve essere esercitato da quelle sezioni specializzate presso quei tribunali che noi abbiamo designato per la risoluzione di tutte queste controversie. Tanto è vero che l'articolo 18 del progetto della Commissione parla di ricorso al giudice, mentre l'articolo 15 non tiene presente questa condizione.

L'emendamento Benvenuti, che ho fatto mio, prevede questa determinata condizione, viene a colmare questa lacuna, viene a dare un maggiore ordine giuridico a questa determinata norma, a dare una forma più completa a questo progetto; e io ho fiducia che la Commissione e il Governo vorranno accoglierlo, e la Camera approvarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Burato ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« In ogni caso il canone non potrà essere comunque superiore all'interesse annuo del 4 per cento netto del valore commerciale del fondo ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BURATO. Il mio emendamento ha lo scopo di precisare i limiti che le commissioni tecniche provinciali dovrebbero osservare per stabilire l'entità del canone.

Nella legge che stiamo discutendo, per quanto si riferisce ai contratti di affitto l'argomento fondamentale, anzi — direi — assolutamente rivoluzionario, è quello concernente la equità del canone. Il canone non è più stabilito fra le parti contraenti, per le ragioni che sono state esposte da molti colleghi. Si è arrivati alla istituzione dell'« equo canone », e la commissione provinciale prevista da questo disegno di legge ha appunto il compito preciso di stabilire i limiti entro i quali l'equo canone deve essere contenuto.

Ora, nel testo della Commissione, noi troviamo che l'equo canone deve essere considerato « sulla base di una oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi ed all'impiego di lavoro ». Sono argomenti molto vaghi, non definiti: qui non v'è un limite entro il quale e fuori del quale il canone dovrebbe essere considerato equo o non equo.

Il mio emendamento tende — come dicevo — a stabilire un limite, completando il concetto di « equità » così vagamente espresso nel testo. Il mio limite parte dalla considerazione che, pur salvando i diritti della proprietà fondiaria, debbano garantirsi i diritti dell'imprenditore affittuario. Non è facile altrimenti in questo campo precisare una linea ben definita, assoluta, in quanto si tratta di cose molto variabili (l'andamento stagionale, il costo dei prodotti, e tante altre) le quali possono spostarsi con una certa facilità da una parte o dall'altra. Il mio criterio è questo: riconosciuta la necessità che questa commissione debba stabilire un limite, questo limite dovrebbe circoscrivere il diritto della proprietà fondiaria, al fine di non invadere il campo dei diritti del lavoro. La proprietà fondiaria ha avuto nel passato, in tempi di normale contrattazione, una remunerazione non mai superiore all'interesse annuo del 2 - 3 per cento del capitale fondiario. Il mio emendamento dice che la commissione tecnica, nello stabilire il limite, deve far sì che l'interesse netto alla proprietà fondiaria non vada oltre il 4 per cento...

MICELI. Di che cosa ?

BURATO. Del capitale fondiario impiegato. Il mio emendamento non pretendo e non voglio sia rigorosamente e tassativamente applicabile caso per caso, ma è un elemento di indirizzo e di indicazione alla commissione

tecnica. Onorevole Miceli, il suo emendamento, che vuol avere una forma di precisazione, è altrettanto inapplicabile e altrettanto inadattabile al singolo caso: noi sappiamo infatti come i valori dei terreni, agli effetti censuari, abbiano una valutazione che non risponde quasi mai alla situazione attuale; ma per la valutazione del prezzo commerciale dei terreni, onorevole Miceli, io sono convinto che le commissioni tecniche seguiranno un facile indirizzo se stabiliranno zona per zona, nell'ambito della provincia, qual'è il valore dei terreni. Quando noi avremo stabilito che quei terreni hanno un determinato valore, sarà altrettanto facile stabilire che l'equità del canone in rapporto a quel valore deve corrispondere all'interesse di quel capitale fondiario. Con questo emendamento io ho piena tranquillità. Anche per avere esaminato le risultanze negli anni scorsi delle varie commissioni provinciali dell'alta Italia e dell'Italia meridionale, ritengo che un canone contenuto entro questi limiti risponda a piena equità e dia garanzia di chiaro indirizzo alle commissioni tecniche perchè stabiliscano quella linea di demarcazione oltre la quale il canone non potrebbe più considerarsi equo. Per questa ragione io mi permetto di sollecitare la Camera ad accettare questo emendamento, che sarà sicura guida alle commissioni tecniche per stabilire il limite dell'equità. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

GERMANI. *Relatore per la maggioranza.* Quale sia l'importanza di questo articolo 15, ch'è indubbiamente uno dei fondamentali di questa legge di riforma dei contratti agrari, è stato messo in evidenza sia in sede di discussione generale, sia negli interventi di oggi. Si tratta, attraverso il principio dell'equo canone, di riequilibrare posizioni squilibrate circa la determinazione del canone, cioè del compenso spettante ai proprietari in corrispettivo del godimento del fondo.

È pacifico, e tutti lo sanno, che non vi è equilibrio in Italia, normalmente, fra domanda e offerta di terra. Questo squilibrio porta a sperequazioni spesso gravissime nell'entità del canone: sperequazioni che sono evidenti soprattutto in alcune zone. Alcune sono state qui ricordate: per esempio, la zona latifondistica e la zona canapicola. Si potrebbe aggiungere, come esempio di grave sperequazione, la provincia di Padova, in cui la domanda da parte degli affittuari è così pressante che i canoni si prestano ad

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

essere, e sono, elevatissimi. Ma, in genere, questa sperequazione, quanto meno tendenziale, la si riscontra in quasi tutta Italia.

Ecco perchè è necessario, in sede di riforma dei contratti agrari, intervenire con un principio che dia carattere permanente a un'esperienza che ormai è stata fatta da alcuni anni in questa materia. Si tratta, cioè, di non lasciare più all'arbitrio delle parti la determinazione del compenso spettante al proprietario (cioè del canone), ma di far sì che esso sia fissato con equità. Ed ecco perchè parliamo di equo canone.

Mi pare che sul principio siamo, più o meno, tutti d'accordo. Una divergenza, che forse è più di forma che di sostanza, sorge quando si passa dall'affermazione del principio a quella che dovrà essere la realizzazione concreta di questo principio. Si tratta, cioè, di stabilire come in concreto debba essere determinato l'equo canone.

Noi abbiamo sotto gli occhi la formula proposta dalla Commissione, la quale, sostanzialmente, ripete quella del Governo; formula che dà direttive generali alle commissioni aventi il compito di determinare il canone.

Di fronte a questa nostra proposta, sta l'altra, difesa dall'onorevole Miceli e dagli altri onorevoli firmatari dell'emendamento illustrato poco fa, secondo la quale, fermo restando il principio dell'equo canone, la determinazione in concreto di esso è sottratta alla competenza di commissioni particolarmente qualificate, ed è invece praticamente affidata agli uffici catastali. Infatti, secondo l'emendamento dell'onorevole Miceli, l'equo canone è quel beneficio fondiario lordo, quel reddito dominicale che risulta dagli accertamenti catastali.

Ora, io osservo che in ciò si possono distinguere due posizioni: una posizione di principio, dottrinale, quasi astratta; e una posizione pratica, concreta.

La posizione di principio, dottrinale, è quella secondo la quale il canone di affitto (l'equo canone) si identifica con il beneficio fondiario lordo, o con il reddito dominicale. Su questo punto siamo d'accordo. La scienza economica e l'economia agraria ci insegnano che il canone d'affitto è il beneficio fondiario lordo o il reddito dominicale. Dunque, sulla posizione di principio, non vi è divergenza.

La divergenza sorge quando si tratta di determinare in concreto questo equo canone. Voler fare riferimento agli accertamenti ca-

tastali presenta, oltre tutto, inconvenienti di carattere pratico. Noi sappiamo che gli accertamenti catastali sono troppo spesso spe-requati, cioè non corrispondono alla reale situazione di fatto; e sappiamo anche con quanta difficoltà e — diciamo pure — con quanta lentezza gli uffici catastali riescono a tenersi aggiornati alle condizioni che vengono a maturarsi.

Quale è la ragione per la quale la Commissione, facendo proprio in sostanza il pensiero del Governo, ha ritenuto invece di affidare a commissioni provinciali costituite appositamente la determinazione dell'equo canone? Ma proprio per far sì che esso sia quanto più possibile conforme alle esigenze della realtà, le quali si maturano con una velocità maggiore di quella con cui possono essere seguite dagli stessi uffici catastali. Questa è la ragione fondamentale per cui alla competenza di questi uffici abbiamo ritenuto più conveniente sostituire una competenza di commissioni qualificate.

DAL POZZO. Le commissioni degli agrari!

GERMANI. *Relatore per la maggioranza.*

No: le commissioni sono costituite con rappresentanti dell'una parte e dell'altra. Ad ogni modo saremo noi eventualmente a modificarne la composizione.

Nel testo della Commissione è detto che queste commissioni devono indicare l'ammontare del canone da considerarsi equo. Ci si dice: questa formula nasconde semplicemente delle parole. Non è esatto. Che significa canone da considerarsi equo? Significa canone da stabilirsi in condizioni di mercato equilibrato. Questo è il compito delle commissioni: non cioè di guardare a quella condizione particolare di mercato ch'è dovuta a squilibrio tra domanda e offerta, ma di stabilire qual'è il canone che dovrebbe essere fissato quando tra domanda e offerta vi fosse equilibrio (*Interruzione del deputato Di Vittorio*). No, l'equilibrio lo stabilisce la commissione. Essa determina il canone nell'intento di ristabilire, ipoteticamente, una posizione di equilibrio in una posizione che, di fatto, è di squilibrio.

MICELI. Se ella fosse un membro della commissione, come si regolerebbe?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.*

Ecco, qui andiamo al concreto. Ella dice: riferiamoci ai dettami del metodo catastale. Io rispondo: se questo metodo catastale è un criterio, uno strumento per la determinazione del beneficio fondiario, sarà la commissione stessa che seguirà nella sua tecnica funzionale questo principio; ma non è affatto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

necessario che noi lo stabiliamo nella nostra legge. Lasciamo che le commissioni competenti stabiliscano esse stesse, con l'applicazione di quei criteri tecnici che esse stesse prescieglieranno, l'equo canone.

Introdurre questo principio del catasto equivarebbe a porre un limite alla funzionalità della commissione: essa dovrà seguire invece i criteri di carattere tecnico-economico che riterrà di dover applicare. Tra essi potranno esservi anche le determinazioni catastali. Del resto lo stesso onorevole Miceli ci ha detto che alcune commissioni già seguirebbero questo metodo.

Noi intendiamo, più che stabilire un criterio tecnico e pratico, fissare un principio legislativo, lasciando libera la commissione tecnica di applicare questo principio. Se la commissione tecnica riterrà che il metodo catastale risponda meglio alle esigenze, nella determinazione dell'equo canone, essa seguirà questo metodo. In sostanza, noi riteniamo che si debba preferire la competenza qualificata di determinate commissioni, perchè pensiamo che queste commissioni più facilmente potranno essere a conoscenza delle situazioni locali adeguandovi l'equità dei canoni e facendo astrazione dallo squilibrio di mercato che esiste, di fatto, tra domanda e offerta. La scelta del metodo per la determinazione del canone la lasciamo insomma alle commissioni, le quali, ripeto, se riterranno di adottare il metodo catastale, potranno farlo.

Mi pare, dunque di aver risposto alle considerazioni fatte presenti dall'onorevole Miceli. Vi è però anche un altro punto dell'emendamento Miceli che ha importanza: quello secondo cui il canone deve essere riferito alle condizioni del fondo all'inizio del contratto. Ora, io non sono d'accordo con questo riferimento alle condizioni che esistevano all'inizio del contratto, perchè non possiamo non tener conto degli eventuali spostamenti avvenuti successivamente, per quanto riguarda il valore del fondo, ad esempio per modificazioni o miglioramenti apportati al fondo. Se il proprietario apporta dei miglioramenti al fondo, perchè non si dovrebbe consentire una modificazione del canone rispetto a quelle che erano le condizioni del fondo all'inizio del contratto? In sostanza, riferirsi alla situazione del fondo all'inizio del contratto contrasta con la necessità di tenere invece conto delle modificazioni che può aver subito il valore del fondo, e che si sono verificate durante l'esecuzione del contratto.

Passo, ora, all'emendamento Benvenuti, fatto proprio dall'onorevole Tozzi Condivi.

Per la verità, io non ho la preoccupazione degli onorevoli proponenti circa la costituzionalità di questa norma, la quale stabilisce certi limiti entro i quali deve essere contenuto il canone perchè questo possa essere considerato equo. Se la commissione, che indubbiamente è amministrativa, ma che deriva i suoi poteri dalla legge, stabilisce il massimo e il minimo riferito a categorie di fondi e non riferito a singoli fondi, non si viene affatto a vincolare con ciò il giudizio dell'organo giurisdizionale, il quale dovrà fare l'applicazione al caso concreto tenendo presenti i principi che sono stati fissati dalla commissione in linea generale. In sostanza la commissione cosa fa? (*Interruzione del deputato Tozzi Condivi*). L'ho già detto: stabilisce, riferendosi a categorie di fondi, il massimo e il minimo entro i quali il canone deve essere contenuto per poter essere considerato equo. L'organo giurisdizionale ha tutto il potere che gli deriva da questa ampiezza della determinazione della commissione e può, tenendo presenti gli elementi del caso concreto fissare il canone.

Non credo vi sia il pericolo indicato; tuttavia, giacché la dizione dell'onorevole Benvenuti potrebbe sembrare meglio rispondente della nostra, la Commissione non vi è contraria e si rimette alla Camera.

Vi è poi l'emendamento Burato. Io capisco la ragione per la quale esso è stato presentato: si tratta di stabilire un limite massimo all'equo canone. Ma penso che, proprio perchè si tratta di stabilire un limite al di là del quale non si potrebbe andare se esso fosse posto dalla legge, non si possa accogliere l'emendamento Burato. Non possiamo vincolare il mercato del godimento dei fondi, sia pure in regime di equo canone; non possiamo stabilire per legge che il reddito della terra per il proprietario non può essere mai superiore al 4 per cento. Noi dobbiamo consentire una certa latitudine, che è dovuta alle stesse condizioni del mercato e della produzione (dalle quali non possiamo prescindere), a parte poi le difficoltà pratiche che si incontrerebbero nell'applicazione concreta della norma.

Per queste ragioni, pur rendendomi conto della preoccupazione dell'onorevole Burato di stabilire un qualcosa che possa costituire una più precisa direttiva per la commissione tecnica, la nostra Commissione (di agricoltura) non è favorevole all'emendamento Burato. Noi riteniamo che l'essenziale è l'aver stabilito il principio che il canone deve essere equo, e riteniamo che tale equità, intesa nel senso che ho detto, sia sufficientemente deli-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

neata nella formula della Commissione quando fa riferimento a una «oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione» — diciamo oggettiva indagine perché prescindiamo da quelle condizioni particolari e personali che possono influire negativamente sulla determinazione del canone — «con particolare riguardo ai costi ed all'impiego di lavoro».

Mi sembra che la formula della nostra Commissione, sia pure nella sua genericità, dia una sufficiente indicazione alle commissioni provinciali e alla commissione centrale per la determinazione dell'equo canone, e quindi valga ad eliminare quelle sperequazioni che finora si sono lamentate.

Ritengo che questo articolo 15 debba essere considerato veramente come uno dei capisaldi della legge: con esso noi introduciamo un principio di moralizzazione sociale, oltre che economica, nel campo dell'affitto. Ritengo che affermando in maniera preminente questo principio noi facciamo veramente qualcosa di positivo nel campo della riforma dei contratti agrari.

Riassumendo, la Commissione è contraria agli emendamenti Grifone e Burato e, per quello Benvenuti, si rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 15?

SEGNI. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* I motivi per i quali è sorta la legislazione sull'equo canone sono parecchi, e sono stati riconosciuti proprio in quelle condizioni di semi-monopolio che sono state ricordate anche or ora, e sono state rilevate anche in diversi scritti di economisti prima della guerra e anche recentemente. Questa preoccupazione ha portato alla legge del 1° aprile 1947 e, attraverso una serie di successive formulazioni, alla dizione dell'articolo 15 del testo della Commissione.

Che cosa si propone di raggiungere questa formulazione? Precisamente di depurare i redditi del capitale fondiario da quelli che possono essere i sopraredditi dovuti a un eccesso di domanda rispetto a una offerta modesta. Ed è perciò che in questo testo si parla dell'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di una «oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione», per cui il canone d'affitto non pesi troppo sui costi di produzione, con particolare riguardo all'impiego di lavoro. Ecco che da questo testo risulta precisamente affermato il concetto della limitazione del canone a quelli che sarebbero i redditi normali della terra ove non vi fosse un eccesso di

produzione dovuto invece agli squilibri della terra stessa.

Non è quindi il concetto di normalità che deve determinare l'equo canone, limitandosi esso a decurtare i canoni troppo alti nei casi individuali. Si tratta qui di una applicazione del canone d'affitto al valore reale della controprestazione — diciamo così — del godimento del fondo da parte dall'affittuario.

Ora, questa determinazione si può compiere con sistemi anche più fissi e — direi — più precisi di quelli che non siano i sistemi previsti dall'articolo 15 nel testo che forma oggetto della nostra discussione. Alludo appunto al tentativo rappresentato dagli emendamenti Burato e Miceli: si è cercato cioè da una parte di richiamarsi al valore commerciale del fondo e di dichiarare l'equo canone limitato a una certa percentuale di interesse su questo valore commerciale del fondo (emendamento Burato), e si è cercato dall'altra di riportarsi invece ai criteri catastali per determinare il reddito dominicale e fissare l'imposta (emendamento Miceli).

L'onorevole Miceli ha detto anzi qualcosa di più: e cioè che il reddito stesso, così come viene accertato attualmente secondo il catasto, deve prendersi come limite non superabile di affitto. Ora, io ritengo che tale criterio non sia assolutamente accettabile. Come infatti ha giustamente detto l'onorevole relatore, mentre alcune volte si possono e si debbono senz'altro accettare i principi dell'estimo catastale, noi non possiamo d'altra parte accettarli sempre, accettarli in linea generale, perché quell'estimo è mutevole e rappresenta quindi una situazione molte volte non adeguata alla realtà; il che è riconosciuto in fondo dallo stesso emendamento Miceli, giacché in esso si parla di estimo all'inizio del contratto. Con ciò evidentemente lo stesso onorevole Miceli ha inteso richiamarsi a un numero notevole di possibili variazioni.

MICELI. Ma questo il mio emendamento lo dice: lo dice dopo, là dove si parla della revisione di classamento.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ma la revisione si può compiere pure a grandissima distanza, onorevole Miceli, a distanza anche di parecchi anni; si tratta di un'attività che dipende dallo Stato, che non è per nulla legata a tale determinazione: è un accertamento amministrativo che segue per legge, come dicevo, a molti anni di distanza. È quindi assurdo collegare un rapporto privato con un atto dell'autorità come è questo, che ha tutt'altri fini. Ecco perché non vi è legame fra la situazione reale, obiettiva del fondo e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

l'accertamento catastale, ed ecco perchè questo legame può esservi; e allora saranno le stesse commissioni a tenerne conto come elemento di fatto, nè potrà essere assolutamente mai un legame giuridico. Perciò non mi pare accettabile l'emendamento Miceli.

In quanto all'emendamento Burato, trovo che esso offra una enorme complicazione, perchè determinare il valore commerciale del fondo non è un'impresa facile; non solo, ma rischieremmo — io temo — in regime di monopolio di far aumentare anche il canone di affitto: infatti, se si aumenta il canone, si aumenta anche correlativamente il valore commerciale del fondo. E quindi finiremo, con questo principio, per elevare il canone al di sopra di quello che esso dovrebbe essere in realtà. Io ritengo che la determinazione contenuta nell'articolo 15 sia ancora più adeguata alla realtà.

Nè trovo differenza tra questa formula e quella adottata dall'onorevole Benvenuti, perchè nell'articolo 15 è detto che il canone di affitto deve essere contenuto nei limiti previsti dalla commissione tecnica provinciale, e, nell'emendamento Benvenuti, che nel caso singolo si prenderanno a base le determinazioni della commissione tecnica provinciale. Non trovo una differenza sostanziale fra i due testi. « Prendere a base » ed « essere contenuto nei limiti previsti » sono in sostanza formule equivalenti, le quali legano il potere giurisdizionale nei limiti in cui questo potere può essere legato a una norma: vi sarà sempre, cioè, il potere di applicazione di questa norma, quel potere discrezionale che non si può negare all'autorità giurisdizionale, perchè questo è appunto il suo compito. La commissione tecnica provinciale stabiliscè le tariffe, ma l'applicazione di queste al caso concreto è un'applicazione che è nei poteri della autorità giurisdizionale in base ai principi generali del diritto e della Costituzione.

Su questo punto, però, la Commissione si è rimessa alla Camera. Anche il Governo si rimette alla Camera, dato che una differenza sostanziale tra le due formule, come ho detto, non vi è.

Riassumendo, non dobbiamo nemmeno pensare che una differenza sostanziale vi sia tra le varie formule. Dobbiamo anche ritenere che, se la legge ha voluto (come ha voluto, dal 1947 in poi) contenere il canone in limiti di giustizia, cioè prescindendo da quei redditi di congiuntura che possono essere determinati da una domanda esuberante rispetto all'offerta, tale scopo è stato raggiunto benissimo con la formula dell'articolo

15. E richiamarsi a norme e principi fiscali sarebbe un complicare inutilmente le cose e un applicare a rapporti privati quelli che sono rapporti giuridici pubblici. Si potrà dire che l'imposta erariale è fissata in misura troppo inferiore alla realtà (questa è l'osservazione fatta dall'onorevole Miceli). Ebbene, l'imposta erariale è 120 volte quella del 1943: nel 1943 essa ammontava infatti all'1 per cento del reddito catastale di allora, mentre oggi, su un reddito che dev'essere moltiplicato per 12, essa è, come ho detto, 120 volte quella del 1° gennaio 1943. Quindi vi è stato un progresso sensibile e notevole.

A ogni modo, sia o non sia errata questa imposta, noi non dobbiamo dedurne alcun che rispetto alla questione di cui ci occupiamo. Se questa imposta fosse eccessivamente bassa, ciò non sarebbe un motivo per non doverci attenere al criterio obiettivo stabilito nell'articolo 15 e consistente nel determinare i canoni normali in regime di concorrenza, in un regime cioè in cui l'offerta si controbilanci con la domanda. L'articolo 15 vuole precisamente escludere i monopoli e i sopraredditi.

Perciò io ritengo che la formulazione dell'articolo 15 sia la migliore, come quella che meglio risponde ai principi della legge. Per quanto si riferisce alla diversa formula proposta nell'emendamento Benvenuti, io mi rimetto alle decisioni della Camera.

Il mio parere è, quindi, pienamente conforme a quello espresso dall'onorevole relatore a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, insiste nel suo emendamento?

MICELI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, insiste nell'emendamento Benvenuti?

TOZZI CONDIVI. Insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Burato?

BURATO. Insisto.

PRESIDENTE. Sarà posto in votazione per primo l'emendamento sostitutivo Grifone-Miceli.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Noi del gruppo del partito socialista italiano voteremo a favore dell'emendamento Grifone-Miceli. Non ci ha convinto, infatti, la risposta dell'onorevole relatore nè quella dell'onorevole ministro. Il relatore ha dovuto convenire che è principio di buona tecnica agraria riferirsi al reddito dominicale e che, nell'attuale situazione del mercato della terra,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

occorre porre una remora alla libertà di pat-
tuizione: l'articolo 15 sarebbe appunto det-
tato da questa necessità.

Orbene, l'emendamento Grifone-Miceli ot-
tiene lo stesso scopo, sia pure per via diversa
da quella seguita dalla Commissione, offrendo
in più parecchi vantaggi. Onorevoli colleghi,
se nel creare un sistema legislativo noi dob-
biamo porre delle remore nel senso indicato
dall'onorevole relatore, nostro dovere è evi-
dentemente di fare una legge chiara che non
si presti a incertezze e, nello stesso tempo,
sia ispirata ai dettami di una buona tecnica
agraria. Se intendiamo attenerci a questi
due concetti, dobbiamo convenire che l'e-
mendamento in parola è il più adatto ed è
senz'altro migliore dell'articolo proposto dal-
la Commissione. Il reddito dominicale, in-
fatti, costituisce un elemento certo, non pas-
sibile di variazioni; nei limiti da esso indicati
le parti dovrebbero mantenersi nelle loro pat-
tuizioni.

Purtroppo in questa materia è facile cadere
in equivoco: per esempio a un equivoco è ispi-
rato l'emendamento Tozzi Condivi, il quale
vorrebbe addirittura che l'equo canone fos-
se stabilito di volta in volta. Non mi pare,
questo, il principio migliore. A mio avviso
l'equo canone deve riferirsi non a un singolo
fondo ma a una intera zona, e non a una an-
nata ma a un triennio o a un quadriennio.
Occorre, in altre parole, stabilire un metro,
una misura alla quale le parti debbano atte-
nersi nelle loro contrattazioni.

Se questo è lo spirito della legge, mi
pare giusto accettare l'emendamento Grifone-
Miceli. Né vale dire che la commissione può
tenere per base il reddito dominicale, perchè
questo significa dar ragione a detto emenda-
mento! Se voi pensate che la commissione
possa tenere come base il reddito dominicale,
tanto vale che fin da ora noi prendiamo come
base il reddito dominicale stesso.

Un'ultima osservazione: che vale l'equo
canone fissato attraverso la commissione?
Quando la commissione avrà fissato l'equo
canone, quando cioè avrà definito quello
che è o che può essere il valore di una de-
terminata zona di terra, allora si cercherà in
tutti i modi di modificarlo attraverso le
più svariate influenze sulla commissione — la
quale è composta di elementi che rappre-
sentano più la parte padronale che non
la parte dei lavoratori — e quindi si potrà
avere uno spostamento del valore fissato o
magari un tentativo di superamento, mentre
ciò non può accadere quando si ha per base un
fattore fisso come il reddito dominicale.

In conclusione, onorevoli colleghi, la for-
mulazione Grifone-Miceli dà alla legge una
maggiore stabilità e sicurezza, dà veramente
ai lavoratori la certezza di non poter essere
sfruttati attraverso il mercato delle terre,
così come oggi avviene in Italia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione
l'emendamento sostitutivo Grifone-Miceli:

« Il canone annuo dovuto al proprietario
del fondo affittato è determinato secondo le
norme del catasto per l'accertamento del be-
neficio fondiario lordo, e non può comunque
superare l'ammontare del reddito dominicale
censuario del fondo medesimo all'inizio del
contratto.

« Qualora, in seguito a revisione di classa-
mento, effettuata nel corso dell'affitto, il red-
dito dominicale censuario subisca variazioni,
si fa luogo a corrispondenti variazioni nel ca-
none d'affitto, salvo che la revisione di classa-
mento sia dovuta ad opere di miglioria ese-
guite dall'affittuario ».

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento
Benvenuti, fatto proprio dall'onorevole Tozzi
Condivi, per il quale Commissione e Governo
si sono rimessi alla Camera:

« Sostituire la prima parte dell'articolo,
sino alle parole: di cui all'articolo 15-II esclu-
se, con la seguente formulazione:

« Nell'esame delle controversie relative al
canone d'affitto dei fondi rustici, le compe-
tenti sezioni specializzate del tribunale giu-
dicheranno nel caso singolo prendendo a base
le determinazioni della commissione tecnica
provinciale... (di cui all'articolo 15-II della
precedente legge, ecc.) ».

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza.*
Nell'emendamento Benvenuti si parla di
« competenti sezioni specializzate del tri-
bunale »: vorrei che vi fosse una riserva della
Camera, circa la competenza di queste se-
zioni. Nel testo della Commissione, inoltre,
si afferma che il canone deve essere equo,
non così invece nell'emendamento Benvenuti.
Vorrei pertanto che si trovasse il modo di
fissare nella legge con precisione il principio
dell'equo canone. La Camera potrebbe rin-
viare alla Commissione, in sede di coordina-
mento, l'esatta formulazione della norma che
stabilisca così il principio dell'equo canone

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

come la precisa competenza delle sezioni giurisdizionali.

CAPPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPI. Parlo, naturalmente, a titolo personale. Concordo nei due rilievi fatti dal relatore, e cioè sia sul rinvio al coordinamento di ciò che riguarda l'organo giurisdizionale (sezioni specializzate del tribunale o altro), e sia perché in sede di coordinamento resti fissato che la legge deve stabilire il principio dell'equo canone. Per il resto aderisco all'emendamento Benvenuti per una ragione di principio, che ho già altra volta espresso. Data la varietà della situazione agricola esistente nel nostro paese, è opportuno che il magistrato che deve giudicare abbia, soprattutto in una materia così delicata come quella del canone, una certa discrezionalità nel giudizio. Quindi, invece dell'imperativo « deve » preferirei si dicesse « in base »: mi sembra che così si possa meglio consentire l'adeguamento della decisione agli innumeri casi concreti che possono presentarsi nella così varia economia agricola del nostro paese.

Per questi motivi voterò a favore dell'emendamento Benvenuti.

GUI. Chiedo di parlare per una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. La differenza tra l'emendamento Benvenuti e il testo della Commissione sta sostanzialmente in questo: mentre la Commissione parla di canone contenuto nei limiti previsti, ecc., l'emendamento Benvenuti parla di canone stabilito sulla base, ecc. Questa è la sostanza. Poi l'emendamento Benvenuti ha assunto una formulazione che si allontana di molto, ma in modo accidentale e senza importanza, dalla rimanente parte del periodo nel testo della Commissione.

Mi pare che si potrebbero fondere i due testi sciogliendo subito la riserva di coordinamento proposta dal relatore e dicendo: « Nell'affitto dei fondi rustici il canone deve essere stabilito sulla base delle determinazioni della commissione tecnica provinciale »; facendo seguire poi il testo della Commissione. È la formulazione dell'emendamento Benvenuti, nella sua sostanza.

In questo modo mi pare eliminato ogni pericolo di confusione.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, accetta questa nuova formulazione?

TOZZI CONDIVI. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Accetto.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Ho chiesto di parlare per illustrare ai colleghi come questo emendamento, che non a caso viene proposto proprio dall'onorevole Tozzi Condivi, cerchi di mandare all'aria tutto quel poco che era stato stabilito, almeno in linea di principio, in questo articolo dell'equo canone. Sostanzialmente, nel testo della Commissione il criterio per la determinazione dell'equo canone era questo: la commissione tecnica provinciale stabiliva, categoria per categoria di terreno e di coltura, il limite massimo del canone di affitto. In tale criterio v'era un'affermazione di principio giustamente richiamata dall'onorevole Germani: « Nell'affitto dei fondi rustici il canone deve essere contenuto nei limiti previsti dalla commissione tecnica provinciale ». Se per una categoria di fondi il limite stabilito della commissione era di lire 100.000 per ettaro, il canone da stabilirsi tra le parti non poteva superare quel limite. Successivamente, nell'articolo si davano dei criteri alla commissione tecnica per fissare questo limite massimo, ed allora ricorrevano le parole « sulla base di un'oggettiva valutazione delle condizioni economiche della produzione », ecc. Quindi, contrariamente alle nostre proposte, la commissione tecnica aveva già una certa latitudine nella scelta di questo limite. Ma una volta scelto, questo limite massimo non poteva essere superato dalla contrattazione privata. V'era un traguardo ammesso per la contrattazione individuale o collettiva. Questo traguardo doveva servire anche per la magistratura speciale nel caso che le parti non lo rispettassero. La magistratura anzidetta non aveva fissato tassativamente una cifra, ma poteva stabilirne una entro un intervallo che si fermava a tale limite.

Accettando l'emendamento Tozzi Condivi, anche nella forma modificata dall'onorevole Gui, noi praticamente cancelliamo il traguardo, abbattiamo il limite: nell'affitto dei fondi rustici il canone dev'essere determinato « sulla base » di una indicazione disposta dalla commissione tecnica, la quale fornisce tale indicazione « sulla base » di alcuni criteri indicati dalla legge.

Abbiamo due basi, in questo caso (siamo quindi in un parallelogramma e non in un triangolo): una è quella data dalla legge alla commissione tecnica per la determinazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

del canone-limite, l'altra è quella costituita dal canone-limite stesso, che è fornito soltanto come « base » alla magistratura giudicante. La magistratura giudicante può tener conto o non tener conto di questa base; può, in ogni modo superarla: ed allora dove va a finire l'equo canone stabilito dalla commissione tecnica? Nel testo governativo era dato ampio potere alla commissione tecnica per la valutazione del canone-limite; ma per noi vi era un punto fermo: che, cioè, una volta che la commissione tecnica, con criteri molto discrezionali, avesse stabilito questo canone, esso non potesse essere superato dalla contrattazione privata, né dalla contrattazione collettiva, né dalle decisioni del magistrato. Adesso, con l'emendamento Tozzi Condivi, questo non è più, perché la magistratura, quando giudicherà del caso, giudicherà « sulla base » di quel canone stabilito dalla commissione tecnica, la quale lo ha già stabilito « sulla base » di alcuni criteri molto elastici. Giudicare « sulla base » vuol dire anche avere la possibilità di decidere che il canone sia un multiplo di detta base. Si può giudicare sulla base dieci, decidendo che il canone, per determinate considerazioni, debba essere cento. In tal modo il canone equo d'affitto sarebbe completamente sepolto.

Questo principio era degno dell'onorevole Tozzi Condivi il quale, devo dichiararlo, difende molto bene la proprietà, e la difende con molta accortezza; lo stesso si può dire dell'onorevole Cappi che ha aderito alla proposta. Mi meraviglio però come la Commissione e il Governo non abbiano visto che con questo emendamento sostanzialmente il principio dell'equo canone viene ad essere cancellato.

Per queste ragioni noi siamo contrari all'emendamento Tozzi Condivi.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Voglio rassicurare la Camera che con questa dizione « sulla base » non si intende modificare nella sostanza quello che è il contenuto del primo comma dell'articolo 15 della Commissione. Noi intendiamo dare a questo comma un'espressione che sia più conforme ai principi costituzionali. È sorto il dubbio che una formula come quella del limite possa costituire qualche cosa di troppo imperativo nei confronti dell'organo giurisdizionale. Sostituendo alla dizione « entro i limiti » l'espressione « sulla base », noi intendiamo bensì stabilire che l'organo giurisdizionale deve attenersi a

quelle che sono le determinazioni della commissione provinciale.

MICELI. È o non è un limite?

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È un limite. Ma con questa frase più generica vogliamo mettere in evidenza che la magistratura dovrà tener presenti, nell'applicare i limiti fissati dalla commissione provinciale, quelli che sono gli elementi concreti della fattispecie. Niente altro che questo.

Ci sembra che questa dizione « sulla base », pur nella sostanza ripetendo il principio già fissato dall'articolo della Commissione, risponda meglio a questo adeguamento al caso concreto che noi dobbiamo ammettere.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Mi associo alle argomentazioni dell'onorevole Miceli. Sono veramente sorpreso di quanto ho sentito dire dall'onorevole Germani. Egli ha detto poc'anzi che desidera che si mantenga fermo il principio dell'equo canone, come norma generale di diritto, in questa riforma dei contratti agrari. Se noi vogliamo mantenere questa regola generale, dobbiamo dire al magistrato che non si può superare il limite che la commissione avrà determinato.

Poiché voi adesso non volete più riferirvi al reddito dominicale, perché avete respinto il nostro emendamento, e vi riferite alle commissioni dell'equo canone, bisogna che l'equo canone, come è fissato dalla commissione, rappresenti il limite massimo entro il quale le parti possono agire. Ma quando voi dite « sulla base », significa che il limite che determina la commissione rappresenta la « base » di trattative. Si determina così proprio un capovolgimento della situazione!

Per queste ragioni, insistiamo perché sia respinta la formulazione proposta dall'onorevole Gui.

PASTORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. L'ultimo intervento dell'onorevole relatore per la maggioranza mi conferma nella convinzione dell'opportunità di mantenere il testo della Commissione. Nè le ragioni addotte dall'onorevole Tozzi Condivi, nè quelle addotte dall'onorevole Gui, mi inducono a modificare questo convincimento. Pertanto, voterò contro l'emendamento Tozzi Condivi-Benvenuti-Gui.

CONGETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

CONCETTI. Voterò a favore dell'emendamento Benvenuti-Tozzi Condivi-Gui, per una semplicissima ragione.

Si è parlato di due basi. Ora, questo è inesatto. La base è sempre quella della commissione. L'organo giudiziario che deve decidere su una particolare controversia è l'unico determinatore del canone; ma l'unico competente ad indicare tecnicamente il canone è la commissione che stabilisce il limite minimo e quello massimo entro i quali deve essere contenuto ogni singolo contratto.

Che cosa fa l'organo che deve decidere su una controversia? Non farà altro che agire entro quei limiti, il minimo e il massimo. (*Commenti*). Il criterio dell'emendamento Tozzi Condivi non è forse questo? E perché l'onorevole Tozzi Condivi ha accettato l'emendamento proposto dalla Commissione?

Poiché il contenuto della proposta dell'onorevole Tozzi Condivi mi sembra non voglia assolutamente ledere il principio fissato dalla Commissione, il riferimento alle attribuzioni dei due organi, quello giurisdizionale e quello tecnico, non mi pare possa far sorgere dubbio alcuno.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Dalla discussione svolta parrebbe evidente che nessuno ponga in dubbio che la legge deve affermare il principio dell'equo canone. Anche il collega Concetti diceva in sostanza che la formulazione proposta dall'onorevole Tozzi Condivi non deve far sorgere il dubbio che l'organo il quale dovrà decidere su queste controversie debba attenersi ai limiti posti dalla legge.

Ora, nella sede in cui ci troviamo, abbiamo il dovere di formulare leggi e norme che siano le più semplici e chiare possibili, che nell'esame dei casi pratici non suscitino controversie e dubbi sull'interpretazione.

Siamo quindi chiari, onorevoli colleghi! Vogliamo affermare il principio che gli organi giurisdizionali dovranno attenersi ai limiti fissati dalle commissioni secondo criteri di ordine generale? In questo caso abbiamo il dovere di dire chiaramente che vi sono dei limiti. Ma nelle parole del presidente della Commissione, onorevole Germani, vi era molta perplessità. Specioso era poi l'argomento che egli — insigne giurista — adduceva, cioè la preoccupazione di non segnare dei limiti troppo tassativi agli organi giurisdizionali.

Il diritto è tutto un sistema di limiti, e non è davvero una ragione di sorprendersi se

in una legge si pongono dei limiti che valgano anche per gli organi giurisdizionali! Né poi l'ordinamento giuridico rifiuta la possibilità di rimettere ad un organo esecutivo la determinazione concreta dei limiti legali.

Se la Camera vuole stabilire il principio che gli organi giurisdizionali dovranno attenersi in modo rigoroso ai limiti stabiliti dalle commissioni, limiti elastici, compresi tra un minimo e un massimo, ha il dovere di dirlo in modo chiaro. Se invece la Camera vuole lasciare maggiore discrezionalità agli organi giurisdizionali, cioè vuole dare solo come indicazione i giudizi che saranno emessi dalle commissioni, allora dovrà usare il termine « sulla base » proposto dall'onorevole Tozzi Condivi e al quale ha aderito l'onorevole Gui.

È perfettamente chiaro in quale senso voterò, essendo noto che a nostro parere la legge deve affermare in modo rigoroso il principio dell'equo canone e quindi la tassatività dei limiti stabiliti dalle commissioni.

CODACCI PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore dell'emendamento Tozzi Condivi; e in questa dichiarazione di voto intendo rispondere alle obiezioni sollevate da alcuni colleghi. In particolare voglio far presente che forse non è stato compreso lo scopo di questo emendamento (*Commenti all'estrema sinistra*), che è appunto di semplificare la situazione. Non si illudano i colleghi che, stabilito il principio di un limite vincolante, si eviti un apprezzamento da parte degli organi giurisdizionali, come è stato detto.

Noi con questo emendamento abbiamo voluto che la definitiva fissazione spettasse all'autorità giudiziaria. Se invece ammettessimo che il limite di cui si parla, formulato dalla commissione tecnica, fosse vincolante, non eviteremmo un intervento giurisdizionale, in quanto le decisioni delle commissioni tecniche provinciali, che sono organi di giustizia amministrativa, sarebbero sempre impugnabili a norma dell'articolo 113 della Costituzione, che esclude provvedimenti amministrativi non impugnabili. Ma poiché noi non vogliamo ammettere la complicazione di un ricorso agli organi della giustizia amministrativa, e cioè alla giunta provinciale amministrativa o al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la ragione dell'emendamento è di semplificare le cose.

Si tratta di evitare una procedura complicata, per cui prima verrebbe impugnata la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

decisione della commissione provinciale dinanzi alla giunta provinciale amministrativa e dinanzi al Consiglio di Stato, e poi si andrebbe dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Viceversa, stabilendo che la decisione dell'autorità giudiziaria debba tenere come base la determinazione fatta dalla commissione provinciale, noi diamo maggiore autorità a questo principio della commissione provinciale; impediamo che si moltiplichino i ricorsi giurisdizionali, e in definitiva riusciamo a semplificare la procedura. In altri termini, stabilendo il principio che è la commissione che determina il canone, non ci si illuda di semplificare le cose; ché anzi si complicano. Gli onorevoli colleghi, che hanno dichiarato di votare contro l'emendamento Tozzi Condivi non tengono presente che, ritenendo assolutamente vincolante il limite stabilito dalla commissione, non fanno altro che rendere possibile tutto il sistema dei ricorsi giurisdizionali e amministrativi, il quale finirebbe per prolungare la procedura. Viceversa, con l'emendamento Tozzi Condivi, poiché si tratta di un atto che ha valore di parere, non dico vincolante, ma quasi, l'impugnativa dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi non sarà possibile, ma sarà sufficiente invece, ove occorra, rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale determinerà l'equo canone. Voterò quindi a favore dell'emendamento, in quanto esso rappresenta la maggiore garanzia del principio dell'equo canone e impedisce la procedura giurisdizionale in via amministrativa, che renderebbe particolarmente lunga e gravosa l'impugnativa per gli affittuari, che sono sempre i sacrificati.

BONOMI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI. La riforma dei contratti vuol affermare in modo preciso il concetto di equo canone. Se arriviamo a questa affermazione, bisogna avere anche il coraggio di creare lo strumento necessario perché l'equo canone sia poi applicato. Quando parliamo di equo canone, riteniamo che l'organo tecnico più conoscitore della materia per stabilire i limiti minimo e massimo, zona per zona, entro i quali deve contenersi il canone debba essere la commissione tecnica; il magistrato, quindi, nel giudizio deve restare vincolato dai limiti precisi stabiliti dalla commissione tecnica.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. E allora togliamo i limiti!...

BONOMI. Non è vero che togliendo le parole « contenute nei limiti » si possa sem-

plificare il lavoro. Se domani il ricorrente sa in partenza che oltre ai limiti fissati dalla commissione non si può andare, io sono certo che i ricorsi davanti al magistrato non aumenteranno, ma diminuiranno, semplificando quindi anche il lavoro. Per queste ragioni io dichiaro di votare contro l'emendamento Tozzi Condivi-Benvenuti.

FERRARESE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARESE. Voterò contro l'emendamento Tozzi-Condivi. È necessario, come hanno detto gli onorevoli Pastore e De Martino, che la legge sia chiara. I nostri contadini vogliono chiarezza nelle leggi, e quindi è necessario che, quando la commissione tecnica ha stabilito un minimo o un massimo, nessuna autorità possa superare questi limiti. I contadini, vista la chiarezza della legge, cercheranno in tutti i modi di mettersi d'accordo. Nella ipotesi più dannata dovranno ricorrere al magistrato, ma essi sanno che quei limiti non saranno superati.

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Voterò contro l'emendamento Tozzi Condivi. Lo scopo di questo emendamento è quello di portare il contadino davanti all'autorità giudiziaria, non tenendo conto del deliberato della commissione. Quindi, il contadino è battuto in partenza. La commissione tecnica sa qual'è il valore di una affittanza, l'autorità giudiziaria no.

Questa è una legge che favorisce non il contadino disoccupato, ma l'avvocato disoccupato. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, vi sono tre tesi nell'interpretazione dell'emendamento Tozzi Condivi nella formulazione Gui accettata dalla Commissione.

Secondo la tesi Codacci Pisanelli, la formula proposta lascerebbe libertà all'autorità giudiziaria ordinaria di superare i limiti posti dalla commissione tecnica, ma ciò costituirebbe una semplificazione della procedura e quindi un vantaggio.

Secondo gli onorevoli Miceli, Pastore, Bonomi ed altri, la formula proposta avrebbe eguale significato, ma essi non l'accettano, ritenendola pregiudizievole agli interessi degli affittuari.

Secondo la Commissione, invece, la formula non pregiudicherebbe il potere discrezionale del magistrato, il quale tuttavia non dovrebbe superare i limiti posti dalla commissione tecnica.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

ADONNINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADONNINO. Mi preoccupo che noi oggi facciamo una legge non conforme alla Costituzione. Molti di voi sono stati qui in qualità di costituenti e ricorderanno che per la Costituzione non vi sono giurisdizioni speciali, perchè tutto deve essere devoluto alla giurisdizione ordinaria. Ora, se noi alle sezioni specializzate del giudice ordinario poniamo dei limiti fissi, inderogabili, limiti determinati da una commissione amministrativa... (*Commenti all'estrema sinistra*).

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Ma i limiti si pongono alle parti.

ADONNINO. ...noi in sostanza devolviamo questa materia alla determinazione della commissione amministrativa.

Quando invece si dice « in base » dobbiamo intendere questa espressione nel senso che la sezione specializzata, pur potendosi — lo riconosco — lievemente, ragionatamente e motivatamente allontanare dai limiti fissati dalla commissione, deve ciò nonostante fare in modo che la sostanza, la base della sua decisione di magistrato sia quella determinata dalla commissione tecnica.

Il dire quindi « in base » non significa facoltà di sovvertire ciò che ha determinato la commissione amministrativa, perchè non è possibile che, se questa commissione parla di un massimo di 100.000 lire ad ettaro — secondo l'esempio fatto dall'onorevole Miceli — il magistrato salga, ad esempio, ad un milione o a due milioni, giacchè non vi sarebbe più la « base ». Ci potrà essere dunque soltanto, come dicevo, qualche lieve divario, motivato e ragionato; e resteremmo in tal modo nei limiti costituzionali, lasciando la decisione definitiva al magistrato ordinario.

Voterò, pertanto, a favore della formulazione accettata dalla Commissione.

TRUZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRUZZI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Tozzi Condivi per il semplice motivo che, se abbiamo previsto un organo, sia pure tecnico, che stabilisca un equo canone, è evidente che l'equo canone debba poi essere applicato in qualche modo. Se pertanto il magistrato è libero di non tener conto di questa equità, è inutile che noi stabiliamo l'equo canone.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. O l'equo canone ha un valore, o non lo ha. Ora, se l'equo canone ha un valore nel significato voluto dal legislatore, di norma cioè che deve imporsi alla volontà delle parti, è evidente che debba essere accettato anche dagli organi giurisdizionali; ché se invece non lo avesse, è inutile allora tutto il congegno che noi abbiamo escogitato per arrivare a fissarlo.

Io, francamente, non riesco a comprendere gli scrupoli costituzionali che su questo argomento sono affiorati, perchè il giudice è vincolato e alle norme contrattuali e alle norme di legge. Ora, qui il legislatore introduce l'istituto dell'equo canone e per l'integrazione di questa norma si rimette all'operato di una commissione tecnica dal legislatore stesso costituita. La norma del legislatore si integra quindi, per quello che riguarda il dato tecnico, economico, con quella della commissione tecnica da lui appositamente costituita, onde non hanno invero ragione alcuna di essere i rilievi costituzionali affacciati.

Per queste ragioni, io e i miei colleghi di gruppo voteremo contro l'emendamento Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tozzi-Condivi, nel nuovo testo proposto dall'onorevole Gui:

« Nell'affitto dei fondi rustici, il canone deve essere stabilito sulla base delle determinazioni della commissione tecnica provinciale ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel primitivo testo della Commissione:

« Nell'affitto dei fondi rustici il canone deve essere contenuto nei limiti previsti dalla commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 15-ri della presente legge, avente il compito di indicare l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi ed all'impiego di lavoro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Burato, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« In ogni caso il canone non potrà essere comunque superiore all'interesse annuo del 4 per cento netto del valore commerciale del fondo ».

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a domani.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Lombardi Colini Pia:

« Modifica dell'articolo 32 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, in relazione al decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1946, n. 382, articolo 1, ed al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, articolo 83, per l'aumento dei limiti per l'esenzione dalla imposta ordinaria e straordinaria sul patrimonio in favore delle famiglie numerose » (1130).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sostituzione di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che a far parte della Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale, in sostituzione degli onorevoli Campilli, Clerici, Dominedò, Petril- li, Togni e Chiaramello, nominati membri del Governo, sono stati chiamati, rispettivamente gli onorevoli Giacchero, Codacci Pisanelli, Benvenuti, Vicentini, Bulloni e Cavinato.

Annunzio di una mozione.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la seguente mozione firmata dagli onorevoli Nenni Pietro, Togliatti, Di Vittorio, Longo, Santi, Ravera Camilla, Merloni, Boldrini, Smith, Cerreti e De Martino Francesco:

« La Camera,

considerando come la corsa agli armamenti e le nuove armi di distruzione in massa rappresentino per la civiltà e per i popoli una minaccia mortale;

nella convinzione che la pace per l'Italia e per tutti gli altri paesi può essere garantita soltanto in un sistema europeo e mondiale di sicurezza collettiva;

dà mandato al Governo di promuovere e sostenere con ogni mezzo adeguato:

1°) la simultanea riduzione dei bilanci di guerra e degli effettivi militari;

2°) l'interdizione della bomba atomica e all'idrogeno in generale delle armi che comportano la distruzione in massa delle popolazioni civili;

3°) la rinuncia alla guerra fredda e la conclusione di un patto nel quadro dell'O.N.U. tra le maggiori potenze;

4°) la fine degli interventi militari nel Viet-Nam in Indocina in Malesia, dovunque i popoli lottano per la loro liberazione;

5°) l'interdizione di ogni misura di repressione contro i movimenti popolari e nazionali per la pace. (19).

NENNI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI PIETRO. Domando al Governo quando è in grado di discutere questa mozione.

PRESIDENTE. Onorevole Segni?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo farà sapere la settimana ventura quando sarà in grado di discutere questa mozione.

Per la discussione di una mozione.

AMICONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMICONE. Chiedo che il Governo indichi una data per la discussione della mozione sulla vertenza del Fucino.

PRESIDENTE. Onorevole Segni?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che questa mozione potrà essere discussa dopo la presentazione da parte del Governo del disegno di legge sulla riforma fondiaria.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. In relazione alla richiesta che abbiamo fatto per la mozione sulla vertenza del Fucino, mi richiamo all'articolo 125 del regolamento, il quale stabilisce che la data di discussione di una mozione è fissata dalla Camera, non dal Governo. Il Governo esprime un parere, ma è la Camera che delibera il giorno in cui la mozione deve essere discussa. Abbiamo sentito il parere del Governo; adesso hanno diritto di esprimere il parere — a norma dell'articolo 125 del regolamento — due deputati oltre il proponente.

Chiedo pertanto che si apra la discussione a norma dell'articolo 125, dopo di che la Camera voterà. Per parte mia propongo che sia fissata la seduta di martedì prossimo.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Data l'urgenza della discussione della mozione, ritengo che non si possa rinviare a dopo la presentazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

da parte del Governo del progetto sulla riforma fondiaria.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ritengo che la discussione possa aver luogo nella seduta di sabato 11 marzo.

PRESIDENTE. La Camera ha udito la proposta del Governo. Se non vi sono osservazioni rimarrà stabilito in conformità.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda prendere in seguito all'aggressione compiuta da giovani appartenenti al M.S.I., che domenica scorsa aggredirono pacifici cittadini, i quali uscivano da un comizio tenuto dal P.S.U. nel Teatro Quirino, e di fronte al fatto che gli agenti intervenuti lasciarono andar liberi parecchi degli aggressori, anche dopo la constatata aggressione, arrestando invece qualcuno degli aggrediti, e di fronte al fatto che ad uno dei pochi aggressori fermati e condotti al Commissariato di Trevi fu restituito il pugno di ferro che gli era stato trovato in tasca, quantunque constasse che con un pugno di ferro uno degli aggrediti fosse stato ferito a sangue alla testa. (1121)

« MONDOLFO, MATTEOTTI, ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potranno essere accolte le domande di contributo, chiesto, ai sensi della legge Tupini, dal comune di Rionero Sannitico (Campobasso), ed indispensabile per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti i mutui di 29 milioni per la costruzione delle fognature e di 30 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico. Tali opere pubbliche sono assolutamente indispensabili per la vita di quella popolazione estremamente misera e priva di tutto. (1122)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni, per le quali alla regione

Abruzzi e Molise sono stati assegnati per concessione di contributi statali in opere di miglioramento fondiario solo novecento milioni contro un fabbisogno globale di circa tre miliardi, e le ragioni, per le quali non sono stati ancora alla stessa regione accreditati i fondi necessari, perché si possa procedere al pagamento dei contributi nel corrente esercizio finanziario.

(1123)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, dati gli accordi internazionali recentemente conclusi fra l'Italia e la Francia, che concedono ai cittadini di ognuna delle due Nazioni, titolari di brevetti rilasciati dall'altra Nazione, l'ottenere una proroga della durata dei brevetti stessi, in relazione alla impossibilità totale o parziale di sfruttamento verificatosi durante la guerra (e analoghe convenzioni si profilano con altre Nazioni, offrendo reciprocità di trattamento), il Governo pensi che sia opportuno evitare la incongruenza di fare beneficiare il cittadino italiano della proroga dei propri brevetti all'estero, mentre in Patria il diritto decade improrogabilmente al quindicesimo anno.

« L'interrogante chiede, quindi, di conoscere se il Governo intende estendere la proroga a tutti i brevetti italiani concessi a cittadini italiani, nonché ai brevetti italiani concessi a cittadini stranieri le cui Nazioni accordino uguali condizioni di reciprocità; e, in caso contrario, per conoscerne la ragione. (1124)

« BELLONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se gli risulta che a seguito di una serie di episodi di ripresa neofascista nello Spezzino, il giovane Pietro Bottigliosi di Casano Ortonovo sia stato colpito a morte con vari colpi di rivoltella da un appartenente al M.S.I. e quali provvedimenti intenda prendere anche in applicazione della XII disposizione della Costituzione, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. (1125)

« BARONTINI, DUCCHI, SERBANDINI, FARRALLI, BERNIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se ritenga opportuno emettere un provvedimento legislativo estendendo il beneficio di cui godono attualmente per l'ultimo capoverso dell'artico-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

lo 67 della legge fallimentare 16 marzo 1942, n. 267, gli Istituti di emissione e di credito fondiario e consistente nella non ammissione delle revocche di pagamenti effettuati durante lo stato di insolvenza dei debitori, anche al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, ed ai tre Istituti bancari di diritto pubblico (Banca Commerciale, Banco di Roma, Credito Italiano) ed evitando che detti Istituti restringano maggiormente il credito all'industria e al commercio, per ovviare al pericolo di dannose conseguenze cui si vengono a trovare esposti, di fronte al dilagare dei fallimenti, a causa di vari giudizi di revoca per somme rilevantissime attualmente pendenti dinanzi le autorità giudiziarie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2064)

« SEMERARO GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali è stato soppresso l'Ufficio distaccato del lavoro di Termoli (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2065)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo, chiesto dal comune di Tufara (Campobasso), indispensabile per avere il mutuo di 11 milioni occorrente per la costruzione di un acquedotto, di cui quel centro ha urgente indilazionabile bisogno. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2066)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo, chiesto dal comune di Tufara (Campobasso), indispensabile per avere il mutuo di 30 milioni occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico in quel centro abitato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2067)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se vi è possibilità di suo intervento per la ricostruzione della volta — testé crollata — dell'unica chiesa esistente in Campolieto (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2068)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione dell'acquedotto, che da tempo attende la laboriosa tranquilla popolazione di Cantalupo del Sannio (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2069)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potrà essere costruita la rotabile Macchiagodena-Sant'Angelo in Grotte in provincia di Campobasso. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2070)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando sarà concesso al comune di Macchiagodena (Campobasso) il contributo chiesto per poter ottenere il mutuo necessario per la costruzione in detto comune dell'edificio scolastico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2071)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ritiene di dover intervenire in aiuto della laboriosa cattolica popolazione di Montelongo (Campobasso), che ardentemente desidera la costruzione di una nuova chiesa, essendo stata chiusa al culto, perché pericolante, la chiesa madre. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2072)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando potrà essere accolta la domanda di contributo chiesto dal comune di Tufara (Campobasso), indispensabile per avere il mutuo occorrente per la costruzione di un primo tratto di fognatura in quel centro abitato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2073)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere i motivi per cui l'Intendenza di finanza di Novara persiste nell'effettuare con gravissimi ritardi i pagamenti ai comuni dei nove decimi della imposta generale sull'entrata relativa alle carni ed ai vini, imposta regolarmente versata

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

all'erario dagli Uffici comunali delle Imposte di consumo; e per conoscere altresì se — come da risposta già data ad una precedente interrogazione — non ravvisi ancora opportuno modificare le modalità dei versamenti, essendo illogico che i comuni debbano versare l'intera somma percepita per riaverne i nove decimi, anziché versare solo la decima parte dovuta allo Stato, accompagnando il versamento da un dettagliato rendiconto sul quale l'Amministrazione finanziaria possa eseguire tutti i necessari controlli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (2074)

« SCARPA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se ritenga opportuno provvedere con l'urgenza che il caso richiede, sia per lo snellimento dei servizi, sia per la riliquidazione agli ex iscritti degli Istituti di previdenza dei trattamenti di quiescenza dovuti con effetto dal 1° novembre 1948, sia per il conferimento degli assegni di pensione normale, il cui ritardo crea una situazione penosa nei confronti di coloro che hanno dato il meglio della vita a vantaggio dei pubblici servizi.

« Si fa presente che con legge 21 novembre 1949, n. 914, sono stati concessi a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza dei miglioramenti economici, e sono state apportate delle modifiche ai vari trattamenti di quiescenza.

« Con l'articolo 18 della legge ricordata, il personale addetto alle varie Casse è stato autorizzato a dare delle prestazioni straordinarie, al fine di accelerare i lavori relativi all'applicazione delle norme contenute nella legge.

« In precedenza, in occasione di miglioramenti sui trattamenti di quiescenza da parte degli Istituti di previdenza, autorizzate ad effettuare gli adeguamenti erano le delegazioni del Tesoro delle Intendenze di finanza, il che rendeva più sollecito e tempestivo il provvedimento.

« L'attribuzione dell'adeguamento dei trattamenti di quiescenza conferita con la legge richiamata ai funzionari delle varie Casse di previdenza, ritarderà eccessivamente il provvedimento, anche perché, dovendosi liquidare dal 1° novembre 1948 l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, la Cassa dovrà riesumare tutte le pratiche, per accertare gli anni di servizio utili a tale trattamento.

« Poiché per constatazione unanime l'attrezzatura tecnica e del personale delle Casse è quanto mai imperfetta e burocratica, ne

consegue che l'applicazione integrale della legge ricordata richiederà un tempo esageratamente lungo, che produrrà un grave stato di disagio nei confronti dei pensionati.

« A tale convincimento si è giunti, in considerazione che anche le pratiche normali per conferimento di pensione da parte delle Casse di previdenza subiscono dei ritardi inspiegabili ed ingiustificabili (talora addirittura di anni) ritardi dovuti alla deficitaria organizzazione dei servizi e degli uffici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (2075)

« POLLASTRINI ELETTRA ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Africa italiana, e il Ministro degli affari esteri, per sapere quali provvidenze il Governo abbia adottato, o intenda adottare, e quali intese abbia concluso o intavolato col Governo britannico, a favore di quella parte della comunità italiana di Mogadiscio che l'11 gennaio 1948 rimaneva vittima della tragica e omicida bufera d'odio che tanto commosse l'Italia e il mondo civile.

(294)

« ARATA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

ARIOSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARIOSTO. Vari mesi fa presentai un'interpellanza sulla situazione della « Dalmine ». Tale interpellanza, decaduta una prima volta perché il Governo non ebbe tempo di sostenere la discussione, è stata ripresentata due mesi fa. Chiederei al Governo di fare in modo che essa possa essere svolta quanto prima, poiché la situazione degli stabilimenti di Dalmine si aggrava ogni giorno più.

COLLEONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLEONI. Avendo presentato un'interpellanza su questo argomento, chiedo che il Governo risponda al più presto.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sarà mia premura far presente questa richiesta degli onorevoli Ariosto e Colleoni al collega dell'industria e del commercio.

BELLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1950

BELLONI. Elevo una protesta per la sistematica violazione che da parte del Governo si fa del disposto dell'articolo 115 del regolamento della Camera.

Io ho presentato tempo fa, ancora in gennaio, una interrogazione al ministro della pubblica istruzione relativa alla direzione generale delle antichità e belle arti, e ancora non mi è stato risposto, benché si tratti di una questione di facilissimo accertamento. Prego la Presidenza di prendere gli opportuni provvedimenti perché il succitato articolo 115 venga rispettato.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete del suo rilievo presso il Governo.

La seduta termina alle 19,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

3. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale del disegno di legge:*

Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile. (*Urgenza*). (*Approvato dal Senato*). (427). — *Relatore* Rocchetti.

4. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

D'AMBROSIO ed altri: Graduatoria del concorso magistrale B-6. (623).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

senatori BUONOCORE ed altri: Mantenimento temporaneo in servizio di magistrati dopo il raggiungimento dei limiti di età. (*Approvata dal Senato*). (955). — *Relatori*: Fietta, *per la maggioranza*, e Riccio, *di minoranza*.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Riordinamento dei giudizi di Assise. (709). — *Relatori*: Riccio, *per la maggioranza*, e La Rocca, *di minoranza*;

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi;

Emendamenti al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale. (606). — *Relatori* Bellavista e Carron;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO